

## CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

**SERVIZI DI VIGILANZA E DI PORTIERATO PRESSO IMMOBILI O AREE DI PROPRIETÀ/IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTQUATTRO MESI, 6 LOTTI.**

CIG LOTTO 1 VIGILANZA (Bologna, Modena, Ferrara):	9906318838
CIG LOTTO 2 VIGILANZA (Ravenna, Forlì Cesena, Rimini):	9906625591
CIG LOTTO 3 VIGILANZA (Reggio Emilia, Parma, Piacenza):	9906656F23
CIG LOTTO 4 PORTIERATO (Bologna, Modena, Ferrara):	990667814F
CIG LOTTO 5 PORTIERATO (Ravenna, Forlì Cesena, Rimini):	990668898D
CIG LOTTO 6 PORTIERATO (Reggio Emilia, Parma, Piacenza):	9906708A0E

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

SOGGETTO AGGREGATORE

Città metropolitana di Bologna – C.F. 03428581205

Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna

PEC: [cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

Sito istituzionale: [www.cittametropolitana.bo.it](http://www.cittametropolitana.bo.it)

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA APPLICABILE A TUTTI I LOTTI	5
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1. DEFINIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI TECNICHE	5
ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO	6
ART. 3. VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE	7
ART. 5 - RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)	8
5.1 - Sopralluogo	9
5.2 - Piano Dettagliato del Servizio	9
5.2.1 Sezione Introduttiva	10
5.2.2 Sezione Tecnica	10
5.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa	10
5.2.4. Sezione Economica	10
5.2.5 Sezione Gestionale	11
5.2.6 Personale dedicato all'appalto	11
5.2.7 Extra-canone	11
5.2.8 Modalità di avvio del Servizio	11
ART. 6 – PRIVACY E RISERVATEZZA	11
ART. 7 – ORDINATIVO DI FORNITURA (OF)	12
7.1 - Presa in consegna e avvio del servizio	13
7.2 - Verbale di presa in consegna	13
ART. 8 - ORDINE AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF)	13
ART. 9 - RICONSEGNA DEI LUOGHI	13
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	14
ART. 10 – INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E DISCIPLINA	14
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA	14
ART. 12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	14

ART. 13 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	15
ART. 14 - PENALI	16
ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	17
CAPO III – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 16 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE	18
ART. 17 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI	18
ART. 18 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	18
ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	19
TITOLO II – PARTE TECNICA	19
CAPO I – SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO	19
ART. 20 - SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PORTIERATO	19
20.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	20
20.2 SERVIZIO DI VIGILANZA (LOTTI TERRITORIALI 1, 2, 3)	21
20.2.1 Vigilanza (Lotti 1, 2, 3): caratteristiche generali del servizio	21
20.2.1.1 V1: <i>vigilanza fissa diurna e notturna</i>	23
20.2.1.2 V2: <i>vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza</i>	24
20.2.1.3 V3: <i>vigilanza saltuaria di zona</i>	25
20.2.1.4 "M: <i>manutenzione degli impianti di comunicazione, allarmi, antintrusione e videosorveglianza</i> "	26
20.2.2 Vigilanza (Lotti 1, 2, 3): oneri specifici a carico del Fornitore	27
20.2.3 Vigilanza (Lotti 1, 2, 3): Manuale condiviso della sicurezza anticrimine e allarmi (MSAA)	28
20.2.4 Vigilanza (Lotti 1, 2, 3): Centro di monitoraggio e ricezione allarme.	30
20.2.4 Vigilanza (Lotti 1, 2, 3): procedure minime di tracciamento e verifica.	31
20.3 SERVIZIO DI PORTIERATO (LOTTI TERRITORIALI 4, 5, 6)	31
20.3.1 Portierato (Lotti 4, 5, 6): caratteristiche generali del servizio	31
20.3.2 Portierato (Lotti 4, 5, 6): Manuale procedurale (MP)	32
CAPO II – FIGURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	33

ART. 21 - FIGURE DEL FORNITORE	33
ART. 22 - FIGURE DELL'AMMINISTRAZIONE	35
CAPO III – PRESTAZIONI E ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE	35
ART. 23 - PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL'ENTE CONTRAENTE	35
ART. 24 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE	35
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA	35
ART. 25 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI SERVIZI	35
25.1 VARIAZIONE DEL CANONE PER VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'OF/OAF	40
25.2 EXTRA-CANONE PER IL SERVIZIO	41
25.3 LISTINI DI RIFERIMENTO	42
25.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA	42
25.5 Modalità di Rendicontazione e Fatturazione del Canone	42
25.6 Prezzi unitari e oneri della sicurezza	43
25.7 Revisione Prezzi Unitari	43
Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	44

*ALLEGATO 1 al “Capitolato tecnico prestazionale” ELENCO PREZZI*

*ALLEGATO 2 al “Capitolato tecnico prestazionale” DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26, COMMA 3-TER, D. LGS. 81/2008 NEL TESTO VIGENTE (DUVRI)*

# TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA APPLICABILE A TUTTI I LOTTI

## CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### ART. 1. DEFINIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI TECNICHE

I termini indicati nel presente Capitolato e nello schema di Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

**SA:** il Soggetto Aggregatore della procedura aperta in oggetto, Città metropolitana di Bologna;

**Ente/i Contraente/i:** il/gli Ente Contraente/i legittimati ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

**Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Città metropolitana di Bologna e il fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

**Fornitore:** l'operatore economico risultato aggiudicatario e che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti e firma i singoli Ordini di Fornitura (OF) ed eventuali Ordini Aggiuntivi di Fornitura (OAF) degli Enti Contraenti;

**Istituto di Vigilanza:** impresa privata, autorizzata da specifico provvedimento ai sensi del TULPS, a svolgere servizi di vigilanza/custodia;

**Titolare di Istituto di Vigilanza:** persona in possesso dei requisiti di legge a cui è intestato il provvedimento amministrativo di autorizzazione a svolgere i servizi di vigilanza/custodia in nome e per conto del relativo Istituto di Vigilanza, ai sensi del TULPS;

**Guardia Particolare Giurata (GPG):** dipendente di Istituto di Vigilanza, incaricato allo svolgimento a norma di legge di attività di vigilanza richiedenti il possesso del Decreto Prefettizio di nomina a GPG e di eventuali ulteriori requisiti previsti dalla norma di riferimento (TULPS);

**Servizi nella competenza della GPG:** vigilanza ispettiva, fissa, telesorveglianza, televigilanza, intervento sugli allarmi;

**Manuale di sicurezza anticrimine e allarmi (MSAA):** documento riservato elaborato dal Fornitore di concerto con l'Ente contraente e sottoscritto da entrambi; elenca in forma analitica, riferendosi a ciascuno specifico obiettivo, le procedure esecutive condivise e necessarie a garantire security e safety che caratterizzano il servizio "V" vigilanza e vincolano il Fornitore;

**Obiettivo:** sito e/o il complesso di edifici e/o l'edificio e/o la porzione di esso, le sue pertinenze nonché gli Apprestamenti ivi presenti, presso cui il Fornitore esegue la prestazione per il Servizio "V" vigilanza;

**Manuale procedurale (MP):** documento riservato elaborato dal Fornitore di concerto con l'Ente contraente e sottoscritto da entrambi; elenca in forma analitica, riferendosi a ciascuno specifico luogo di esecuzione, le procedure esecutive specifiche che caratterizzano il servizio "P" portierato e vincolano il Fornitore;

**Unità di misura:** la quantità che, moltiplicata per il prezzo unitario, definisce il canone del servizio;

**Richiesta preliminare di fornitura (RPF):** il documento con cui l'Ente Contraente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione (art. 5), senza tuttavia che si costituisca un vincolo ad emettere alcun ordinativo di fornitura (OF);

**Piano Dettagliato del Servizio (PDS):** il documento redatto dal Fornitore che esplicita la definizione puntuale tecnico economica quantitativa e qualitativa dei Servizi richiesti dall'Ente Contraente (art. 5.2), allegato obbligatorio all'Ordine di Fornitura (OF);

**Ordinativo di Fornitura (OF):** il documento con cui l'Ente Contraente vincola il Fornitore alla prestazione dei servizi ivi indicati (art. 7), cui è allegato obbligatoriamente il Piano Dettagliato del Servizio (PDS), anch'esso controfirmato dalle parti;

**Ordine Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura (OAF):** contratto integrativo/modificativo dell'OF, qualora intervenga, su

richiesta dell'Ente Contraente, la necessità di avviare attività in extra-canone o la modifica della consistenza dell'OF;

**Verbale di presa in consegna:** il documento firmato in contraddittorio tra l'Ente Contraente e il Fornitore, con il quale quest'ultimo prende formalmente in carico gli obiettivi/sedi per tutta la durata del contratto;

**Verbale di riconsegna:** il documento firmato in contraddittorio tra l'Ente Contraente e il Fornitore, con il quale quest'ultimo riconsegna formalmente gli obiettivi/sedi (art. 9);

**Canone:** il corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente Capitolato. L'importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito al successivo art. 25, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;

**Extra-canone:** il corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione non compresa nel canone dei Servizi oggetto del presente Capitolato. L'importo extra-canone è determinato in funzione di quanto definito al successivo art. 25.2, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS.

## **ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'appalto in oggetto si configura come appalto misto di servizi e lavori in cui la percentuale di questi ultimi è meramente minimale, residuale ed eventuale, tale da consentirne, secondo il criterio della prevalenza, la qualificazione come appalto di servizi per quanto concerne i servizi di Vigilanza (V), mentre in oggetto si configura come appalto di servizi per quanto attiene ai servizi di Portierato (P).
2. Il presente capitolato ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di Vigilanza (V) articolato nei lotti territoriali 1, 2 e 3 e del Servizio di Portierato (P) articolato nei lotti territoriali 4, 5 e 6.
3. Il Servizio è remunerato attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e dei relativi oneri di sicurezza.
4. L'Ente contraente, per il Servizio "V" Vigilanza, può stanziare un importo extra-canone fino a un valore massimo pari al 30% del valore del canone di cui all'Ordinativo di Fornitura. Per il Servizio "P" Portierato il limite massimo di attività in extracanone è del 5%, per attività pertinenti, sempre nel rispetto delle vigenti normative di settore.
5. Il servizio può essere ordinato dall'Ente nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (successivo art. 7, comma 4).

## **ART. 3. VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Il valore stimato dell'appalto, suddiviso in 6 (sei) lotti, 3 prestazionali e 3 territoriali, è pari a € 12.637.800,00, comprensivo dei costi della manodopera (stimati nel 65% per i Lotti 1, 2, 3 e nel 85% per i Lotti 4, 5, 6), degli oneri della sicurezza aziendali e degli oneri della sicurezza interferenziali come sotto specificati, al netto dell'IVA:

<b>N. lotto</b>	<b>Descrizione dei lotti territoriali del servizio di Vigilanza (V)</b>	<b>Importo lotto, comprensivo di costi della manodopera</b>	<b>Importo oneri per la sicurezza (stimato 0,4%)</b>	<b>CIG</b>
1	Enti aventi sede nella provincia di Bologna, Modena e Ferrara	2.000.000,00	8.000,00	9906318838
	Rinnovo	1.000.000,00	4.000,00	
2	Enti aventi sede nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini	1.200.000,00	4.800,00	9906625591
	Rinnovo	600.000,00	2.400,00	
3	Enti aventi sede nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	1.000.000,00	4.000,00	9906656F23
	Rinnovo	500.000,00	2.000,00	

N. lotto	Descrizione dei lotti territoriali del servizio di Portierato (P)	Importo lotto, comprensivo di costi della manodopera	Importo oneri per la sicurezza (stimato 0,2%)	CIG
4	Enti aventi sede nella provincia di Bologna, Modena e Ferrara	2.000.000,00	4.000,00	990667814F
	Rinnovo	1.000.000,00	2.000,00	
5	Enti aventi sede nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini	1.200.000,00	2.400,00	990668898D
	Rinnovo	600.000,00	1.200,00	
6	Enti aventi sede nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	1.000.000,00	2.000,00	9906708A0E
	Rinnovo	500.000,00	1.000,00	

L'importo a base di gara è pari a € 8.425.200,00 comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali e degli oneri della sicurezza come sopra specificati, al netto dell'IVA.

I servizi attivati dagli Enti contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite nel presente Capitolato, nella Convenzione e nell'Offerta tecnica presentata.

#### **ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE**

1. I soggetti legittimati, Amministrazioni o Enti, di cui all'art. 7 della Convenzione, che vogliono aderirvi e attivare i relativi servizi, devono seguire il seguente *iter* procedurale:

- a) presentare una Richiesta Preliminare di Fornitura (**RPF**), da trasmettere per conoscenza anche al SA;
- b) valutare il Piano Dettagliato del Servizio (**PDS**) e la documentazione ad esso allegata, consegnati dal Fornitore a seguito delle attività di sopralluogo, in quanto tale documento costituirà l'allegato di dettaglio all'Ordinativo di Fornitura, anche aggiuntivo (**OF/OAF**);
- c) emettere l'OF/OAF relativo ai Servizi richiesti;
- d) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna relative ai Servizi ordinati.

2. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Ente richiedente ad aderire alla convenzione, deve:

- a) comunicare all'Ente contraente in forma scritta la completezza e correttezza della RPF (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per l'eventuale integrazione), entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, indicando nel contempo la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale - fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo, da iniziare, congiuntamente al referente individuato dall'Ente Contraente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'RPF, salvo diversi accordi tra le parti. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati tecnici in loco, redigendo e sottoscrivendo, in contraddittorio con l'Ente richiedente, il verbale delle operazioni; il sopralluogo deve comunque terminare entro 60 giorni dalla data di inizio di cui al precedente punto a) oppure entro il periodo più breve definito in contraddittorio, in relazione al numero di obiettivi/sedi di cui all'RPF (art. 5);

- c) elaborare e trasmettere all'Ente il PDS e la documentazione allegata, considerando che tale documento costituirà la base per la redazione del "Manuale di sicurezza anticrimine e allarmi" (MSAA) per il servizio "V" Vigilanza e del "Manuale prestazionale" (MP) per il servizio "P" Portierato e, quindi, deve essere redatto nel rispetto delle relative prescrizioni e di quanto in offerta tecnica; il PDS nella versione definitiva dovrà essere trasmesso per conoscenza anche al Soggetto Aggregatore;
- d) recepire nel/i PDS e allegati le eventuali osservazioni dell'Ente;
- e) formalizzare, ricevuto l'OF/OAF, il Verbale di presa in Consegna ai Servizi ordinati ed eseguirli;
- f) consegnare entro 15 giorni il "Manuale di sicurezza anticrimine e allarmi" (MSAA) per il servizio "V" Vigilanza e del "Manuale prestazionale" (MP) per il servizio "P" Portierato e realizzarne l'esecuzione come previsto rispettivamente dai successivi articoli 20.2.3 e 20.3.2, pena l'applicazione della relativa penale di cui al successivo art. 14.

3. Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore, la cui organizzazione dovrà rispondere a quanto definito nell'Offerta Tecnica.

Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione dei Servizi e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.

#### **ART. 5 - RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)**

1. La **RPF** è il documento con cui l'Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia essere vincolato all'emissione dell'OF.

2. La data di trasmissione delle **RPF** determina l'ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l'OF rispetto alle eventuali e successive RPF.

3. Le RPF devono far riferimento ad un allegato riservato da inviarsi al solo Fornitore (rispetto al quale il Fornitore, anche in caso di mancata adesione, si impegna al vincolo di riservatezza con obbligo di cancellazione a norma di legge) contenente come minimo:

- le tipologie di servizio distinti in "V" Vigilanza, "P" Portierato, relativamente a ciascun obiettivo/sede (immobile/area/installazione) (Nome Ente, Città, Indirizzo, etc.) che l'Ente contraente intende affidare in servizio e da inserire nell'OF;
- i documenti riguardanti l'attuale organizzazione delle attività del/i servizio/i;
- indicare, sia per "V" che per "P", le quantità di ore presunte per tipologia e per obiettivo/sede;
- indicare, nel caso di intenzione ad aderire per il servizio "V" alla voce "M", "M: manutenzione degli impianti antintrusione, di videosorveglianza e di comunicazione allarmi", le tipologie impiantistiche da affidarsi per obiettivo;
- individuare un referente dell'Ente contraente che supporti il Fornitore nella fase di **sopralluogo**;
- produrre in allegato tutta la documentazione tecnica ed amministrativa per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.

4. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, è vincolato a:

- a) comunicare all'Ente in forma scritta, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, la correttezza e completezza della **RPF** e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale, fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo, e subordinatamente al ricevimento – da parte del Soggetto Aggregatore – dell'attestazione relativa alla legittimazione ad aderire dell'Ente richiedente. In caso di RPF per OAF la predetta attestazione in ordine alla legittimazione ad aderire è

implicita nell'attestazione rilasciata in occasione dell'RPF iniziale;

- b) mettere a disposizione il proprio personale per l'esecuzione senza soluzione di continuità del sopralluogo, proponendo una data di inizio entro 15 giorni dalla data di ricevimento della RPF salvo diversi accordi tra le parti; il sopralluogo deve comunque terminare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio oppure entro il periodo più breve definito in contraddittorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14;
- c) consegnare il PDS al termine della sua redazione;
- d) confermare o meno per iscritto all'Ente la possibilità di accettare l'eventuale **OF** entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14.

5. La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte stimata dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l'**OF** fino alla sua emissione.

## 5.1 - Sopralluogo

- 1. Il sopralluogo consiste in una serie di visite necessarie a rilevare e raccogliere tutti i dati necessari per la verifica delle condizioni di esecuzione dei Servizi e la formulazione del Piano dettagliato del servizio (successivo art. 5.2).
- 2. I sopralluoghi dovranno essere svolti congiuntamente nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, salvo diverso accordo con l'Ente.

## 5.2 - Piano Dettagliato del Servizio

- 1. Il **PDS** è il documento redatto dal Fornitore che contiene le principali informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie sia per la corretta preventivazione che per la definizione delle attività e dei Servizi richiesti e, unitamente alla documentazione allegata, formalizza le informazioni ed i dati necessari per la sottoscrizione dell'**OF** (rif. art. 7), a cui è obbligatoriamente allegato.
- 2. Il **PDS** dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all'Ente entro e non oltre **10** (dieci) **giorni** dalla data di conclusione del sopralluogo, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 14, tabella n. 1, lett. B.
- 3. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del **PDS** l'Amministrazione potrà:
  - approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche;  
*ovvero*
  - richiedere eventuali motivate modifiche a mezzo del proprio referente. Il Fornitore, recepite le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di **PDS** nei successivi 7 (sette) giorni, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del **PDS** modificato l'Ente Contraente potrà approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi **OF**, ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore e ultima versione del **PDS**, da redigere e consegnare entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni per l'approvazione da parte dell'Ente nei successivi 30 (trenta) giorni (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del **PDS** successive alla prima).
- 4. Le osservazioni al **PDS** potranno riguardare tutte le sue sezioni.
- 5. Ove l'Ente Contraente, entro i termini sopraindicati, non dia riscontro, il **PDS** non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con la **RPF**; per acquisire nuovamente la priorità sarà necessario emettere una nuova **RPF**. È facoltà del Fornitore richiedere, in forma scritta ed evidenziando un ulteriore termine non superiore a 15 (quindici) giorni, comunicazione di non approvazione del **PDS**. Il **PDS** sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione salvo specifica comunicazione dell'Ente relativa ad una variazione del perimetro che intende affidare.
- 6. Sarà onere dell'Ente Contraente verificare che, all'interno di tutte le sezioni del **PDS**, siano state correttamente recepite

ed esplicitate le richieste e le esigenze, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello gestionale.

7. Il **PDS** approvato e completo di tutte le sue sezioni deve essere allegato all'OF e agli eventuali OAF (rif. successivi Artt. 7 e 8); in quest'ultimo caso il **PDS** è allegato a integrazione e sostituzione di quello allegato all'OF, costituendo parte integrante dello stesso.

8. Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il **PDS** e dei relativi contenuti minimi, che dovranno essere descritti dal Fornitore per la corretta definizione e preventivazione dei Servizi oggetto dell'appalto:

1. Sezione Introduttiva (rif. Art. 5.2.1);
2. Sezione Tecnica (rif. Art. 5.2.2);
3. Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 5.2.3);
4. Sezione Economica (rif. Art. 5.2.4);
5. Sezione Gestionale (rif. Art. 5.2.5);
6. Personale dedicato all'appalto (rif. Art. 5.2.6);
7. Extra-canone (rif. Art. 5.2.7);
8. Modalità di avvio del Servizio (rif. Art. 5.2.8).

### **5.2.1 Sezione Introduttiva**

Il Fornitore deve riportare, per ciascuna area, i dati e le informazioni che consentano di:

- identificare l'Ente in riferimento all'**RPF** ricevuta;
- identificare il documento di cui il **PDS** costituisce l'allegato (OF, OAF etc.)
- identificare i Luoghi di Fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificativi (codifica), localizzativi (indirizzo), funzionali, etc.;
- indicare la data prevista di avvio del servizio in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna - eventuali ritardi rispetto a detta data comporteranno l'applicazione della penale di cui al di cui al successivo art. 14;
- indicare la durata.

### **5.2.2 Sezione Tecnica**

In relazione al Servizio per obiettivo il Fornitore deve descrivere:

- l'identificazione, per ciascun obiettivo/sede di un Nome fabbricato/area/installazione;
- l'impegno e la tipologia di servizio richiesto sia nell'ambito delle attività di vigilanza e manutenzione impianti che nelle attività di portierato;
- la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 5.2.3;
- i dati e le informazioni (numero ore per ciascuna tipologia di servizio e, ove pertinente, numero tipologia impianti) necessari anche a determinare il canone dei Servizi richiesti (rif. art. 25);
- i riferimenti al presente Capitolato e all'offerta tecnica per quanto riguarda gli aspetti tecnici esecutivi delle attività;
- altri dati e/o informazioni riguardanti elementi aggiuntivi che possono incidere sulla sicurezza o sull'attività;
- le modalità di riconsegna degli obiettivi/sedi e della relativa documentazione.

### **5.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa**

Il Fornitore indica e descrive la documentazione tecnica ed amministrativa consegnatagli dall'Ente Contraente, intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i precedenti manuali procedurali, gli orari richiesti, i dati tecnici degli impianti – ove costituiscano oggetto del servizio.

### **5.2.4. Sezione Economica**

La Sezione Economica rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività a canone dei Servizi, calcolato

annualmente e per l'intera durata biennale dell'OF, nonché con individuazione delle singole rate bimestrali, con evidenza delle modalità di determinazione, in base alle modalità di calcolo del canone di cui al successivo art. 25.

### **5.2.5 Sezione Gestionale**

In relazione ai Servizi richiesti dall'Amministrazione per ogni obiettivo il Fornitore deve descrivere:

- le modalità di avvio del Servizio;
- il Piano gestionale e manutentivo del Servizio dettagliato fino al calendario di tutte le attività previste per ciascun obiettivo/sede;
- per il servizio "V" vigilanza, l'elenco dei mezzi;
- l'elenco del personale completo di abilitazioni e formazione continua per la durata dell'OF;
- per il servizio "V" vigilanza, il dettaglio delle proprie sedi e centrali operative a copertura del territorio interessato in coerenza con l'offerta tecnica;
- le altre informazioni dell'Allegato Organizzazione del Servizio di cui all'Offerta Tecnica.

### **5.2.6 Personale dedicato all'appalto**

1. Le figure necessarie allo svolgimento delle attività in convenzione, sia del Fornitore che dell'Amministrazione, sono definite al successivo Art. 22, nel rispetto delle condizioni di esecuzione di cui all'art. 25.2 del Disciplinare di gara, integrato con i contenuti dell'offerta tecnica. Il Fornitore deve produrre l'elenco del personale, completo di qualifiche e abilitazioni, dedicato allo specifico contratto e dimostrare il raggiungimento di quanto previsto in Capitolato e offerto in Offerta Tecnica.

### **5.2.7 Extra-canone**

1. L'Ente può attivare una quota definita di extra-canone come specificato al successivo art. 25.2: nel caso in cui abbia già comunicato l'intenzione di volersi avvalere di tale facoltà (eventualmente indicando anche l'importo della quota) il Fornitore inserirà nel PDS una parte a ciò relativa (modalità di esecuzione delle attività e quant'altro considerato utile); diversamente, il Fornitore non compilerà detta parte. Se l'Ente comunicasse nel corso del contratto, ma successivamente alla redazione del PDS, l'intenzione di attivare la quota di extra-canone, il Fornitore provvederà ad integrare immediatamente il PDS.

### **5.2.8 Modalità di avvio del Servizio**

1. Nel processo di redazione del PDS varrà il principio della continuità del servizio, ove applicabile.
2. Se viceversa non vi sia evidenza dell'espletamento dell'attività programmata da parte del precedente appaltatore, questa va pianificata.
3. Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, quindi, attraverso il referente, con eventuali appaltatori a cui è subentrato.
4. Nella corrispondente sezione dovrà essere inoltre riportato l'elenco del personale dell'Ente Contraente abilitato ai contatti con il Fornitore.

## **ART. 6 – PRIVACY E RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore è responsabile del rispetto degli obblighi specifici previsti dalle vigenti normative a tutela della privacy e della riservatezza di propria competenza nell'ambito dei contratti attuativi (OF/OAF) e si fa carico di tutti gli adempimenti conseguenti, come da Accordo per il trattamento di dati personali sottoscritto all'atto della sottoscrizione della Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile della correttezza e generalizzata applicazione da parte di tutti i propri operatori

delle norme a tutela della privacy e della sfera privata, ma anche della riservatezza rispetto al segreto industriale e della proprietà e genericamente di tutte le informazioni di cui viene a conoscenza in ragione della particolare delicatezza del servizio svolto, essendo coinvolto nella tutela degli interessi di security e safety dell'Ente contraente. Tale obbligo di riservatezza per il Fornitore e per tutti gli operatori coinvolti a qualunque titolo nel servizio permane anche dopo l'intervenuta conclusione del contratto attuativo, anche aggiuntivo (OF/OAF.)

3. Il personale chiamato a erogare i Servizi di Portierato e di Vigilanza è "Incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679" e il Fornitore invia, prima della presa in consegna, all'Ente contraente le relative nomine per tutto il personale. Il Fornitore eroga specifica formazione e istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui gli operatori vengono a conoscenza per ragioni di servizio e tale obbligo permane anche dopo l'intervenuta conclusione del contratto attuativo, anche aggiuntivo (OF/OAF). Il Fornitore consegna all'Ente contraente prima della presa in consegna dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 relativamente al presente adempimento in materia formativa.

4. Il Fornitore è responsabile per tutta la durata del contratto della sicurezza informatica del sistema informativo messo a disposizione e, per i servizi V2 e M, dei monitoraggi costanti e aggiornamenti in continuo dei firewall e firmware all'ultima generazione, nonché delle verifiche in continuo della corretta protezione di ciascun sistema/elemento rispetto alla sicurezza informatica. Per i citati servizi V2 e M il Fornitore garantisce, inoltre, in ogni momento che non sia compromessa la completa separazione tra le linee informatiche a servizio dell'Ente e le reti di trasmissione dati dell'impianto di rilevazione e trasmissione allarme/videosorveglianza.

5. Il Fornitore attua in materia tutte le misure di autocontrollo di cui al presente capitolato e all'offerta tecnica, nonché ogni altra misura ritenuta efficace.

6. La mancata attuazione di qualunque fase/procedura/dichiarazione/formazione/autocontrollo è soggetta a penale come da art. 14.

## ART. 7 – ORDINATIVO DI FORNITURA (OF)

1. L'Ordinativo di Fornitura è il contratto attuativo della convenzione quadro che regola i rapporti tra Ente Contraente e Fornitore e con cui questo ultimo si obbliga alla prestazione dei servizi, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nella propria Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche di aggiudicazione.

2. All'OF deve essere allegato obbligatoriamente il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti, in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell'Ordinativo stesso.

3. Gli OF hanno durata pari a 24 mesi, decorrenti dalla data della loro sottoscrizione e/o dalla data di presa in consegna e di avvio del servizio, se diversa, anche in caso di intervenuta scadenza della Convenzione.

4. I singoli Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a Euro 5.000,00 al netto dell'IVA, fatta salva comunque la facoltà del Fornitore di accettare richieste di ordinativi di importi inferiori, in base alla capienza della convenzione.

5. Ai sensi dell'art. 113 c.c.p. all'atto dell'adesione alla convenzione l'Ente Contraente dovrà corrispondere al Soggetto Aggregatore, ovvero accantonare in favore del medesimo, nelle more dell'adozione del proprio regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, risorse corrispondenti nella misura massima di un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro. L'Ente contraente dovrà, altresì, trasmettere via pec anche al Soggetto Aggregatore la determina o equivalente atto/provvedimento di impegno di spesa per l'adesione alla Convenzione oltre all'OF/OAF.

## 7.1 - Presa in consegna e avvio del servizio

1. Nel PDS allegato all'OF deve essere indicata la data prevista per l'avvio, come richiesta dall'Ente Contraente, in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna degli obiettivi/sedi, simultanea per l'intero OF.
2. Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi per cause imputabili al Fornitore daranno luogo alla penale di cui all'art. 14.
3. Le variazioni all'OF devono essere formalizzate mediante un OAF, e possono riguardare attività in extra-canone o modifiche della consistenza dei servizi in OF.

## 7.2 - Verbale di presa in consegna

1. È cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna del servizio, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo PDS.
2. Il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna, da sottoscrivere congiuntamente con l'Ente Contraente, con il quale prenderà formalmente in carico il servizio per tutta la durata del contratto.
3. La data di sottoscrizione costituirà la data di avvio del Servizio, che deve coincidere con quella prevista e indicata in OF.

## ART. 8 - ORDINE AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF)

1. Dalla data di sottoscrizione dell'OF, e non oltre la data di scadenza del medesimo, gli Enti contraenti hanno la facoltà di esercitare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'opzione di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura, c.d. OAF, ovvero contratti integrativi dell'OF, per prestazioni extra-canone, nei limiti del 30% dell'importo dell'OF per il servizio "V" Vigilanza e del 15% dell'importo dell'OF per il servizio "P" Portierato.
2. L'OF, infatti, può essere modificato tramite OAF formalizzato ai sensi del precedente art. 7, per variazioni che comportino l'attivazione di attività extra-canone o variazione del patrimonio in OF come da successivi artt. 25.1 e 25.2.
3. Il termine di scadenza dei singoli OAF coincide con il termine di scadenza dell'OF, di cui al precedente art. 7 comma 3, di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.
4. L'OAF implica la necessità di aggiornamento anche del PDS, tramite un *addendum* contenente dette variazioni, redatto dal Fornitore e trasmesso all'Ente contraente per l'accettazione con le stesse modalità, ma con tempistiche dimezzate, rispetto a quanto previsto per l'approvazione del PDS. Le variazioni conseguenti diverranno operative con continuità.
5. Ai sensi dell'art. 113 c.c.p., anche all'atto dell'emissione dell'OAF, l'Ente Contraente dovrà corrispondere al Soggetto Aggregatore, ovvero accantonare in favore del medesimo, nelle more dell'adozione del proprio regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, risorse corrispondenti nella misura massima di un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, da destinare ai componenti del gruppo di lavoro.

## ART. 9 - RICONSEGNA DEI LUOGHI

1. Alla fine del rapporto contrattuale il Fornitore è tenuto a riconsegnare gli obiettivi/sedi facendo riferimento ai Verbali di Presa in Consegna redatti al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.
2. Entro i termini stabiliti per la riconsegna il Fornitore dovrà consegnare all'Ente Contraente (qualora non sia già agli atti dello stesso) tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il Contratto, nelle modalità richieste dall'Ente contraente in coerenza con quanto offerta in sede di offerta tecnica.
3. Lo stato di conservazione degli obiettivi e dei loro impianti / delle sedi deve essere accertato congiuntamente dall'Ente e dal Fornitore in un apposito **verbale di riconsegna**.
4. In caso di OAF con riduzione del patrimonio, dovrà essere redatto apposito verbale di riconsegna parziale.
5. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione al fine di agevolare il passaggio delle

consegne all'Ente contraente o a soggetto terzo delegato.

6. Nel caso in cui il Fornitore non operi la riconsegna secondo le modalità previste dal presente articolo, gli verrà applicata la penale di cui all'art. 14.

## ***CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE***

### **ART. 10 – INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E DISCIPLINA**

1. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole della Convenzione, così come delle disposizioni del presente Capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità della stessa e dei risultati perseguiti; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del cod. civ.

### **ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 103 del d. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore presterà garanzia definitiva per le obbligazioni contrattuali che assumerà con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento, secondo le modalità di cui all'art. 8 dello schema di convenzione.

### **ART. 12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi V e P oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni del TULPS, di altre leggi speciali, di decreti e regolamenti attuativi, tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione o dei singoli OF/OAF, restando gli oneri a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti degli Enti contraenti, o, comunque, del SA per quanto di propria competenza.

3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA e gli Enti contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

4. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli obiettivi/sedi degli Enti contraenti debbono essere eseguite secondo modalità e tempi concordati con gli stessi. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i suddetti obiettivi/sedi continueranno ad essere utilizzati, anche solo parzialmente, in ragione della propria destinazione istituzionale; si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, compatibilmente con l'attività da eseguirsi. Il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a quanto previsto dal DUVRI standard, al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi incidente, di cui rimarrà unico responsabile per qualunque effetto.

5. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008, l'Ente Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio integra il D.U.V.R.I. standard predisposto dal SA (allegato 2 al presente Capitolato), riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività del servizio, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento, integrato e/o modificato in base alle modalità organizzativo-tecnico-operative individuate dal Fornitore nel rispetto del Capitolato e dell'Offerta tecnica, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo.

6. In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nel D.U.V.R.I. e sue integrazioni, o di infrazioni alle norme per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente, ferma restando la completa responsabilità civile e penale ai sensi di legge del Fornitore, l'Ente contraente ha il diritto, in via alternativa e a suo insindacabile giudizio: - a non consentire l'ulteriore prosecuzione dell'OF fino alla regolarizzazione; - a vietare l'accesso alle sedi/obiettivi a tutti i dipendenti del Fornitore che non siano regolarmente assicurati a termini di legge o non si attengano alle disposizioni del DUVRI.

7. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori e/o gli utenti e/o in generale terzi, il Fornitore e/o l'Ente contraente (tramite propri delegati/responsabili) potrà ordinare la sospensione, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dagli Enti contraenti e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo e qualificato, come da capitolato e offerta tecnica, nel rispetto delle vigenti normative di settore.

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ai singoli Enti contraenti e/o al SA, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli OF/OAF.

11. Resta espressamente inteso che il SA può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri OF, e non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti degli Enti contraenti; parimenti, ogni Ente Contraente può essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF/OAF da ciascuno emessi.

12. Il Fornitore, relativamente all'attività di manutenzione impianti compresa nel servizio V, si impegna, oltre al rispetto delle vigenti norme pertinenti, a porre in essere ogni cautela, attività organizzativa, attrezzatura, mezzo con lo scopo di mitigare il più possibile l'impatto ambientale, facendosi carico degli oneri necessari, come da elenco esemplificativo ma non esaustivo che segue:

- minimizzazione delle emissioni di vibrazioni/rumore, gas e polveri, utilizzando attrezzature ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore, gas e polveri;
- minimizzazione dell'impatto in termini di rischi e disagi per tutti gli utenti, mediante studio preliminare accurato delle eventuali criticità, apposizione di segnaletica temporanea, attivazione di ogni altra modalità consona all'informazione tempestiva agli utenti, nel rispetto del DUVRI.

### **ART. 13 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto degli Enti Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione

e degli OF/OAF, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore dichiara, all'atto della sottoscrizione della convenzione per i servizi di vigilanza (V), di essere in possesso di una copertura assicurativa per RC AUTO per tutti i mezzi impiegati nello svolgimento del servizio e, anche per i servizi di Portierato (P), di una polizza assicurativa (che deve essere prodotta) il cui massimale non sia inferiore all'importo del singolo lotto aggiudicatosi, a beneficio anche degli Enti Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della Convenzione e di ogni OF/OAF, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività. In particolare detta polizza tiene indenni gli Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno possa loro arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF/OAF.

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa per RC auto per i servizi di vigilanza (V), e della polizza assicurativa, anche per i servizi di Portierato (P), per tutta la durata della Convenzione è condizione essenziale per gli Enti Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarla in qualsiasi momento, la Convenzione ed ogni singolo OF/OAF si risolvono di diritto.

#### **ART. 14 - PENALI**

1. Il SA e gli Enti Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, gli Enti Contraenti si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.

2. In caso di inadempimento non imputabile all'Ente contraente, regolarmente contestato, il SA ha potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente, fatto salvo il caso di forza maggiore o caso fortuito:

**TABELLA N. 1 PENALI VALIDE PER L'ATTIVAZIONE/CHIUSURA DI TUTTI I LOTTI DELLA CONVENZIONE**

	INADEMPIMENTO SANZIONATO	VALORE PENALE
A	Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF	0,3 per mille dell'importo presunto dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5 del presente capitolato
B	Ritardo nella presentazione della nuova versione del PDS a seguito delle richieste di modifiche da parte dell'Ente contraente	0,3 per mille dell'importo presunto dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5.2 del presente capitolato

3. In caso di inadempimento relativo ai Servizi non imputabile all'Ente contraente, regolarmente contestato, gli Enti contraenti hanno potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente, fatto salvo il caso di forza maggiore o caso fortuito:

**TABELLA N. 2 PENALI RELATIVE AL SERVIZIO ORDINABILE NELLA CONVENZIONE**

	INADEMPIMENTO SANZIONATO	VALORE PENALE	SOGGETTO
A	Ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio ordinato e nella consegna di MSAA (Lotti 1, 2, 3) e MP (Lotti 4, 5, 6)	0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, rispettivamente, negli articoli 20.2.3 e 20.3.2 del presente capvitolato	Ente Contraente

B	Ritardo nelle tempistiche di esecuzione delle attività da capitolato	0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto alle rispettive previsioni di capitolato	Ente Contraente
C	Mancata o difforme esecuzione delle attività da capitolato e/o in offerta tecnica e/o da MSAА/MP, del censimento, della reperibilità,	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancanza/difformità	Ente Contraente
D	Ritardo nella riconsegna	0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 9 del presente capitolato	Ente Contraente

4. Vengono specificati alcuni punti della precedente tabella:

- la penale non esime dall'onere di ripristino che rimane comunque a carico del Fornitore;
- le scadenze di cui alla precedente tabella sono da considerarsi quelle di capitolato se non già variate dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, nel qual caso per l'applicazione della penale si fa riferimento alla diversa scadenza offerta e, comunque, alla più breve;
- una penale eventualmente non presente in tabella, ma prevista in capitolato, è comunque applicabile: l'eventuale inadempienza per mancata o non corretta esecuzione comporta una penale del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) e per ritardo comporta una penale dello 0,3 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo.

5. I singoli Enti Contraenti hanno potestà di risolvere di diritto l'OF/OAF in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF/OAF, potendo, in ogni caso, applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF/OAF, dovendo, in caso di superamento, disporre la risoluzione.

6. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 3% dell'importo del singolo Lotto, ha la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione afferente al Lotto stesso.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall'Ente Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle con assegnazione di un termine per controdedurre, per iscritto, pari al massimo a giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni siano respinte a insindacabile giudizio degli Enti Contraenti e/o del SA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente Contraente e il SA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

2. Qualora venga promossa nei confronti degli Enti Contraenti e/o del SA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In tale ipotesi, l'Ente Contraente e/o il SA sono tenuti a informare

prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie e, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o degli OF/OAF, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### ***CAPO III – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO***

#### **ART. 16 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE**

1. Il Fornitore deve individuare, all'atto della sottoscrizione della convenzione, un referente per i rapporti con il SA.

#### **ART. 17 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Anche ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire agli Enti Contraenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF/OAF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite degli Enti Contraenti.

### ***CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI***

#### **ART. 18 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nei documenti di gara (Disciplinare, Convenzione, Offerte tecnica ed economica e presente Capitolato), a:

a) garantire e prestare i servizi oggetto dell'appalto alle condizioni stabilite nel presente Capitolato, nella Convenzione, nel PDS e negli OF/OAF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e nell'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;

b) eseguire gli OF, anche Aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel PDS e nell'Ordinativo di Fornitura sottoscritto da ciascuno Ente, pena l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14;

c) per l'attività di manutenzione impianti del servizio V, utilizzare mezzi e attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e relative alla "direttiva macchine" vigenti, in buone condizioni, nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione delle attività, che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e dei singoli OF/OAF;

d) attivare senza indugio le sostituzioni di personale che non goda della fiducia dell'Ente contraente e gli interventi di ripristino gratuito richiesti dagli Enti, qualora abbiano accertato, in corso d'opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel PDS e/o nell'OF/OAF;

e) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti degli Enti contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati;

f) vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e di quello degli Enti contraenti;

g) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate: in particolare si vedano le condizioni di esecuzione di cui al paragrafo 25.2 del disciplinare di gara e il successivo art. 20 del presente capitolato. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal DEC/Direttore dell'esecuzione (cfr. art. 22 del presente capitolato) A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

h) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare il D. Lgs. n.81 del 2008, nonché quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF/OAF in quanto applicabili (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente dette disposizioni;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli OF/OAF indicando analiticamente le variazioni intervenute;

l) mantenere, nel corso della durata degli OF/OAF, i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta per i servizi di vigilanza (V) salvo autorizzazione alla sostituzione da parte degli Enti Contraenti;

m) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in tutti i luoghi che verranno indicati nel PDS e nel rispetto rispettivamente del MSAA per il servizio "V: Vigilanza" e nell'MP per il "P: Portierato";

n) eseguire le prestazioni extra-canone di cui all'art. 25.2 del Capitolato nei casi ed alle condizioni previste, utilizzando personale qualificato e certificato secondo le necessità normative;

o) **trasmettere al SA un report bimestrale** contenente la rappresentazione aggiornata dei dati relativi al numero di enti contraenti, ai relativi importi contrattuali e alla capienza residua della Convenzione;

p) collaborare per gli aggiornamenti del DUVRI;

q) **inviare al SA, tramite PEC, il DGUE aggiornato nel caso del sopravvenire di alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.**

2. Il Fornitore, all'atto di accettazione di ciascun OF, nomina un Responsabile di Commessa e/o Responsabile Locale o figura equivalente, a cui sono demandati i compiti di interfaccia di Commessa e tecnico-operativa verso l'Ente contraente.

3. Su richiesta dei singoli Enti Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, e/o dalla normativa vigente.

## **ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Il Fornitore deve, inoltre:

1. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;
2. applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula della convenzione alla categoria e nella località di svolgimento delle attività;
3. rispettare quanto previsto dall'art. 30, commi 3, 4, 5 e 6 e dall'art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

## **TITOLO II – PARTE TECNICA**

### ***CAPO I – SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO***

#### **ART. 20 - SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PORTIERATO**

1. Per Servizio di vigilanza e di portierato si intende l'insieme delle attività ordinarie e straordinarie, di seguito descritte ed elencate, suddivise per tipologie e funzioni, organizzate da parte del Fornitore con l'obiettivo del perseguimento di uno standard qualitativo ottimale in termini di sicurezza per le persone ed i beni e la tutela del patrimonio inserito nell'OF/OAF.

## 20.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Fornitore dovrà attenersi a quanto previsto nei **seguenti disposti normativi nel testo vigente**:

R.D. n. 773 del 18 giugno 1931: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

R.D. n. 635 del 6 maggio 1940: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza";

Regio Decreto-legge n. 1952 del 26 settembre 1935 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508 "Disciplina del servizio delle Guardie Particolari Giurate";

D. M. n. 269 del 1 dicembre 2010 "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";

Circolare del Ministero dell'Interno 24 marzo 2011 "Vademecum operativo – Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr.269 in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza e investigazione privata;

D.M. n. 115 del 4 giugno 2014 "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente";

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

L. 186 del 1 marzo 1968 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";

Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

D. Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006, "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 113 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

D.M. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139";

D.M. 20 dicembre 2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";

D. lgs. 19 maggio 2016, n. 86, recante "Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione".

D. Lgs. 81/08 del 9/4/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

D. Lgs. 475/92 del 4/12/1992 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale";

D. Lgs. 17/10 del 27/1/2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";

2011/305/CEE (CPR) "Regolamento Prodotti da costruzione";

D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, "Nuovo Codice della Strada";

D. M. 13/01/2021, "Recepimento direttiva 2020/1833 per ADR 2021"

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

D. Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008, "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";

L. R. 5 ottobre 2015, n.16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 Agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";

D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.";

D. Lgs. 10 del 02 /01/1997 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale»;

D. Lgs. 31/7/ 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.";

Regolamenti comunali in materie relative a rumore, sicurezza, gestione dei rifiuti, e/o comunque pertinenti alle attività del servizio;

Linee Guida ANAC n. 10 recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata" approvate con delibera n. 462 del 23 maggio 2018, in sostituzione delle Linee guida del 2015.

Norme UNI e CEI di riferimento per le singole attività.

## **20.2 SERVIZIO DI VIGILANZA (LOTTI TERRITORIALI 1, 2, 3)**

### **20.2.1 Vigilanza (Lotti 1, 2, 3): caratteristiche generali del servizio**

1. Il servizio, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art. 20, prevede la gestione di tutte o alcune delle seguenti attività di vigilanza armata a canone, con riferimento al D.M n. 269/2010 all. D, sez. III par. 3.a, sugli immobili, sui siti specifici, sui parchi e sulle installazioni per eventi inseriti in OF/OAF:

- V: vigilanza si articola, come da D.M n.269/2010 all. D, sez. III, paragrafi 3.b.2, 3.c, 3.d, 3.e:
  - V1: vigilanza ispettiva e vigilanza fissa diurna e notturna a un obiettivo fisso;
  - V2: vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza;
  - V3: vigilanza saltuaria di zona;
  - V4: intervento su allarme.

2. L'Ente contraente può aderire per una o più delle articolazioni V1, V2, V3, essendo a ciascuna attribuiti uno o più prezzi unitari a canone; la categoria V4 è associata a ciascuna delle altre.

3. Per ciascuna articolazione della vigilanza, da eseguirsi nel rispetto delle specifiche normative di settore, del presente capitolato e di quanto offerto in fase di offerta tecnica, il canone è comprensivo di quanto segue:

- a. la condivisione con l'Ente contraente, di firma e consegna del MSAA, relativamente ai cui contenuti il Fornitore garantisce specifica formazione per le GPG del servizio;
- b. la destinazione al servizio di un numero di GPG e relative dotazioni e di automezzi sufficienti a garantire i servizi come da punto a di cui sopra;
- c. la destinazione al servizio di una propria sede operativa e di eventuali punti operativi distaccati (di comunicazione, logistico, di sicurezza), aventi impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza a norma;
- d. la destinazione al servizio di uno o più centri di monitoraggio e ricezione allarme, in conformità alla normativa vigente, che garantiscano con continuità la copertura delle comunicazioni sull'intero Lotto e la presenza di un numero congruo di GPG sia per la gestione delle comunicazioni in centrale operativa che per il supporto operativo in caso di allarme;
- e. la comunicazione senza indugio di ogni eventuale evento anomalo all'Ente contraente, nelle modalità definite nel MSAA;
- f. l'aggiornamento costante del "Registro delle attività" e, nel caso, la compilazione del "Rapporto di evento anomalo" da caricare sul sistema informativo e inviare mediante sistema informativo, email e/o altro mezzo di comunicazione da concordare con l'Ente contraente;
- g. relativamente al servizio V4, associato a uno o più dei servizi V1, V2, V3, la garanzia di intervento da parte di una o più GPG entro il tempo minimo di 30 minuti (migliorabili in sede di offerta tecnica) in caso di allarme circostanziato, da verbalizzare secondo le modalità di cui al precedente punto e). Nel canone sono compresi un massimo di 5 allarmi mensili non cumulabili per obiettivo (numero migliorabile in sede di offerta tecnica), regolamentati come definito nei seguenti commi 5, 6 e 7;
- h. il servizio di tenuta chiavi degli immobili, dei siti, dei parchi ed eventuali chiusure delle installazioni per eventi;
- i. la messa a disposizione di un sistema informativo gestionale dotato della necessaria sicurezza informatica finalizzato alla gestione delle attività del servizio ed al caricamento di rapporti di intervento relativi a tutte le attività, con costituzione e gestione del relativo censimento;
- j. l'adeguamento, condivisione e aggiornamento continuativo del Sistema informativo.

4. Gli Enti che aderiscano ad almeno uno dei servizi a canone di cui al precedente comma 1 - da V1 a V3 - possono attivare il servizio "M: manutenzione degli impianti antintrusione, di videosorveglianza e di comunicazione allarmi" su un patrimonio specificatamente individuato, con remunerazione a canone come da successivo art. 25.

5. In caso in cui l'intervento su un allarme si riveli ingiustificato, il Fornitore dovrà relazionare senza indugio all'Ente contraente con l'obiettivo di individuare celermente le cause che, se connesse al comunicatore o dovute a scarsa pulizia dei sensori, dovranno essere comunque sollecitamente risolte con oneri a carico del Fornitore. Inoltre, ove l'Ente contraente abbia attivato per l'obiettivo il servizio "M: manutenzione degli impianti antintrusione, di videosorveglianza e di comunicazione allarmi", il Fornitore dovrà attivare la reperibilità manutentiva che garantisca senza indugio e nello stesso sopralluogo la risoluzione della criticità, anche in modalità provvisoria fino all'intervento conclusivo. In questo caso gli eventuali mancati allarmi che dovessero verificarsi, fino alla risoluzione del problema, sono gestiti dal Fornitore con la massima perizia e attenzione, indipendentemente dalla nota situazione dell'impianto, e non rientrano nel computo ai fini della soglia di n. 5 interventi a canone (soglia eventualmente migliorata in offerta tecnica).

6. Eventuali interventi su allarme ulteriori ed eccedenti la suddetta soglia saranno remunerati in extra-canone come da art. 25.2.

7. Il Fornitore garantisce la "continuità operativa" che non deve risentire dei periodi di assenza del personale (malattia, ferie, scioperi, etc.), bensì assicurare sempre e comunque la presenza di personale in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto e delle norme vigenti, alle prestazioni pianificate e secondo le modalità indicate nel presente capitolato.

#### **20.2.1.1 V1: vigilanza fissa diurna e notturna**

1. L'attività a canone "V1: vigilanza ispettiva e/o vigilanza fissa diurna e notturna", eseguita nel rispetto del MSAA (rif art. 20.2.3) si articola in:

V11 - vigilanza ispettiva: è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti – minimo 2 ore;

V12 - vigilanza fissa diurna e notturna: è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo, in giorni feriali e festivi, diurno o notturno, con presenza fissa di GPG cui è demandato il controllo antintrusione, con o senza il controllo degli accessi, la sorveglianza e simili adempimenti che siano previsti nel MSAA - minimo 2 ore.

2. Può comprendere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- a. ispezione, eseguita a orari fissi e prestabiliti dall'Ente contraente e secondo le indicazioni dell'Ente contraente, degli obiettivi individuati, segnalando e registrando le situazioni anomale e intervenendo in caso di necessità;
- b. apertura e/o chiusura degli obiettivi individuati, comprese le attività in sito connesse e prestabilite, eseguita a orari fissi e prestabiliti dall'Ente contraente;
- c. controllo antintrusione degli accessi (di persone, di merci e di automezzi);
- d. attivazione/disattivazione degli apprestamenti tecnologici di sicurezza anticrimine (ove presenti) e dei quadri elettrici e relativi rilievi di eventuali anomalie;
- e. controllo dei monitor e gestione delle immagini provenienti dall'impianto di videosorveglianza/sistema TVCC, qualora presenti, posti a protezione dello stabile;
- f. individuazione e segnalazione ai soggetti definiti nel MSAA di principi d'incendio, perdite d'acqua e fughe di gas;
- g. rilievo di fatti, indizi e situazioni che ravvisino la potenziale compromissione del livello di sicurezza dell'obiettivo nonché eventuali ipotesi di reato;
- h. allontanamento dallo stabile di persone estranee all'attività;
- i. pulizia di telecamere, relative custodie e rilevatori con cadenza minima ogni 15 giorni;
- j. verifica della assenza di atti vandalici;
- k. controllo visivo e funzionale dei componenti di ciascun sistema di allarme e vigilanza, come da seguente elenco esemplificativo non esaustivo:
  - inserimento e disattivazione di allarme manuale/automatico da orologio programmatore;
  - verifica di avvisatore di allarme per l'operatore, accensione monitor e tacitazione manuale;
  - verifica della corretta sincronizzazione e della taratura delle telecamere;
  - verifica dell'integrità dei dispositivi a garanzia della sicurezza fisica dei registratori e verifica del mantenimento degli standard di registrazione;
  - verifica ed eventuale integrazione dei cartelli segnaletici ai fini della privacy e relativa visibilità;

I. ogni altra attività richiesta dall'Ente contraente ed eseguibile dal Fornitore in coerenza con il servizio di vigilanza attiva, nel rispetto del MSAА, delle norme vigenti e delle abilitazioni e competenze di ciascun GPG.

3. Ciascuna GPG deve essere preventivamente informata sulla natura dell'obiettivo da vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecuzione del servizio e deve segnalare con tempestività eventuali situazioni anomale che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell'Istituto, comunque nel rispetto del MSAА.

#### **20.2.1.2 V2: vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza**

1. L'attività a canone "V2: vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza" si articola in:

1. V21 - Telesorveglianza: è il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata;
2. V22: Videosorveglianza: controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata.

2. Il Fornitore mette a disposizione uno o più centri di monitoraggio e ricezione allarme, a norma di legge tempo per tempo vigente, che garantiscano con continuità la copertura delle comunicazioni sull'intero Lotto e la presenza di un numero congruo di GPG sia per la gestione di tutte le attività in centrale operativa che per il supporto operativo in caso di allarme da attivarsi ed eseguirsi senza indugio.

3. Il Fornitore garantisce che la Centrale operativa remota e il sistema di trasmissione siano in grado di comunicare con distinzione automatica della provenienza di ciascun allarme/segnale, consentendo così il primo intervento delle GPG informato ed indirizzato sia al singolo obiettivo sia alla tipologia di allarme con arrivo sul posto nei tempi di cui all'articolo 20.2.1 comma 3 lettera f.

4. Sono definite all'interno del MSAА:

- le modalità di comunicazione degli allarmi e dei sistemi di videosorveglianza da e verso la/e centrale/i operativa/e;
- le modalità di registrazione;
- le modalità di verifica dell'effettiva presenza dell'allarme anche mediante intervento sul posto da parte di GPG;
- le eventuali condizioni per l'allertamento da parte del Fornitore delle autorità preposte, nel rispetto delle vigenti normative.

5. Il canone del servizio comprende n. 5 interventi su allarme (V4) mensili per obiettivo (numero di interventi migliorabile in sede di offerta tecnica), ciascuno attivato ed eseguito senza indugio da parte una o più GPG, per l'esecuzione delle attività di verifica in loco da MSAА quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- acquisizione preliminare di ogni elemento utile alla verifica della tipologia di allarme;
- verifica esterna e interna per l'individuazione di eventuali eventi anomali (per es. varchi delle recinzioni, vetri rotti, tracce di pneumatici, perdite di acqua evidenti, odore di gas, incendio, ecc.);
- verifica della corretta chiusura di porte/finestre raggiungibili e altre verifiche pertinenti alle varie tipologie di allarme previste nel MSAА;
- informazione costante della centrale operativa e richiesta di invio di ulteriori GPG ove necessario - la Centrale operativa attiva in contemporanea la comunicazione con l'Ente contraente;
- operatività sempre nel rispetto del MSAА e delle vigenti normative relativamente all'attivazione delle Autorità preposte in caso di reati.

Tutte le attività devono essere eseguite informando costantemente la centrale operativa e richiedendo l'invio di ulteriori GPG ove necessario. La Centrale operativa attiva in contemporanea la comunicazione con l'Ente contraente. Le GPG

operano sempre nel rispetto del MSAA e delle vigenti normative relativamente all'attivazione delle Autorità preposte in caso di reati.

6. Le trasmissioni verso la/e centrale/i operativa/e avvengono mediante i comunicatori già operativi presso l'Ente contraente – a titolo esemplificativo e non esaustivo: ponte radio, linea telefonica, GPRS – GMS, ADSL. Il Fornitore entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'OF o del verbale di presa in consegna, se in data diversa, rende operativo il collegamento con la/e centrale/i operativa/e di tutti i comunicatori già presenti presso l'Ente contraente, compresi tutti gli oneri nulla escluso. Tale attività si conclude con la redazione di un verbale descrittivo delle singole attività eseguite siglato dal direttore tecnico del Fornitore.

7. Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di garantire la comunicazione con la strumentazione esistente gli oneri di adeguamento sono completamente a suo carico. In ogni caso il collegamento deve avvenire entro i suddetti 30 giorni dalla sottoscrizione dell'OF o del verbale di presa in consegna, se in data diversa.

8. Ove si renda necessario sostituire uno o più comunicatori e/o le relative tecnologie per motivi oggettivi e circostanziati diversi dal motivo sopra esplicitato (ad esempio dismissione di sistemi di comunicazione) - accettati dall'Ente contraente - e nel caso in cui l'Ente contraente ritenga necessario una integrazione/sostituzione, tali attività anche di esecuzione o noleggio impianti sono eseguite in extracanonale.

9. Nel canone sono comprese le seguenti attività sugli impianti:

- a) monitoraggi costanti e aggiornamenti in continuo dei firewall e firmware all'ultima generazione, verifiche in continuo della corretta protezione di ciascun sistema/elemento rispetto alla sicurezza informatica;
- b) pulizia delle telecamere e dei sensori, relative custodie e rilevatori con cadenza minima ogni 15 giorni ,con garanzia di ripristino della massima visibilità consentita dallo strumento;
- c) verifica della assenza di atti vandalici;
- d) controllo visivo e funzionale dei componenti di ciascun sistema di allarme e vigilanza, come da seguente elenco esemplificativo non esaustivo:
  - avvisatore di allarme per l'operatore, accensione monitor e tacitazione manuale;
  - verifica della corretta sincronizzazione e della taratura delle telecamere;
  - verifica dell'integrità dei dispositivi a garanzia della sicurezza fisica dei registratori e verifica del mantenimento degli standard di registrazione;
  - verifica ed eventuale integrazione dei cartelli segnaletici ai fini della privacy e relativa visibilità.

10. Il Fornitore garantisce in ogni momento che non sia compromessa la completa separazione tra le linee informatiche a servizio dell'Ente e le reti di trasmissione dati dell'impianto di rilevazione e trasmissione allarme.

11. Nel caso in cui si rilevino malfunzionamenti/guasti sulle linee in gestione da parte di terzi, ad esempio il gestore dei servizi di telefonia/dati o del servizio antincendio, il Fornitore si fa carico di attivare e gestire il servizio guasti del gestore/fornitore con verifica dell'avvenuto intervento, nonché di prestare l'assistenza tecnica necessaria.

### **20.2.1.3 V3: vigilanza saltuaria di zona**

1. L'attività a canone "V3: vigilanza saltuaria di zona" consiste nell'attività di ispezione esterna e/o interna diurna o notturna agli obiettivi definiti dall'Ente contraente, che possono essere a titolo esemplificativo immobili, siti specifici, parchi, installazioni per eventi, ecc., con lo scopo di garantire l'appropriato livello di sicurezza e di individuare potenziali situazioni anomale.

2. Il servizio è svolto nel rispetto delle vigenti normative e in uniforme da una o più guardie giurate armate e in divisa, in costante efficiente collegamento con la Centrale operativa, con automezzo radiocollegato, munito di faro brandeggiante di profondità a luce bianca.

3. Le attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere inserite nel MSAA sono:

- l'ispezione esterna ed interna dell'obiettivo, al fine di individuare eventuali eventi anomali o segni di attività sospetta recente o in atto (per es. varchi delle recinzioni, vetri rotti, tracce di pneumatici, perdite di acqua evidenti, odore di gas, incendio, ecc.);
- la verifica della corretta chiusura dell'obiettivo e dell'assenza di elementi che costituiscano una riduzione del livello di sicurezza come definito nel MSAA, con pronta segnalazione e attivazione della reperibilità manutentiva, se l'Ente ha aderito al servizio "M", anche all'Ente contraente;
- la comunicazione costante con la centrale operativa e richiesta di invio di ulteriori GPG ove necessario - la Centrale operativa attiva in contemporanea la comunicazione con l'Ente contraente;
- l'eventuale allertamento delle autorità preposte, nel rispetto delle vigenti normative, mantenendosi a loro disposizione per tutto il tempo necessario.

4. La modalità di esecuzione e la durata delle ispezioni/ronde presso ciascuno specifico obiettivo sono stabiliti dall'Ente contraente, verificati operativamente insieme al Fornitore al fine dell'organizzazione operativa del servizio, che viene inserita nel MSAA, condiviso e messo in atto dalle GPG.

5. È onere del Fornitore organizzare l'attività garantendo la differenziazione sia dell'ordine di passaggio, sia degli orari per i vari obiettivi, nel rispetto del MSAA.

#### **20.2.1.4 "M: manutenzione degli impianti di comunicazione, allarmi, antintrusione e videosorveglianza"**

1. l'Ente contraente che aderisca ad almeno uno dei servizi V1, V2 e V3 può attivare il servizio "M: manutenzione degli impianti di comunicazione, allarmi, antintrusione e videosorveglianza";

2. Il servizio "M: manutenzione degli impianti di comunicazione, allarmi, antintrusione e videosorveglianza", comprende nel canone, con oneri e organizzazione a carico del Fornitore, che rimane responsabile del controllo della corretta esecuzione, almeno semestralmente ove non sono previste cadenze più ravvicinate:

- a. le attività di cui al comma 9 del precedente articolo 20.2.1.2 in caso di impianti non oggetto di attivazione del servizio V2;
- b. la gestione nel sistema informativo - con programmazione delle attività di verifica - del censimento di tutti i componenti degli impianti e relativo aggiornamento in continuo, del registro di manutenzione degli impianti (anche in copia cartacea), con firma del manutentore.
- c. Le verifiche e attività periodiche previste dalle norme specifiche che definiscono la regola dell'arte alle relative cadenze, per garantire la piena efficienza di tutte le attrezzature e impianti, in coerenza con le indicazioni del produttore, le prescrizioni di capitolato e con l'offerta tecnica;
- d. la verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni;
- e. il controllo di funzionalità e taratura della sensibilità di sensori e telecamere, in generale di tutti gli elementi che inviano/ricevono segnale;
- f. la verifica della corretta trasmissione delle segnalazioni di allarme e delle telecamere fino alla centrale operativa remota, in seguito ad attivazione (verifica causa – effetto) per ogni impianto;
- g. la verifica delle segnalazioni di guasto su tutte le linee di rivelazione/allarme mediante prove multiple con rimozione/disattivazione degli elementi (telecamera, rilevatore, centrale, ecc..), creazione di corto circuito e di interruzione di linea, controllo dei traslatori, verifica delle alimentazioni e commutazioni, batterie ed ogni altro elemento significativo anche ai fini della segnalazione del guasto;
- h. per le attrezzature dotate di batterie, le attività periodiche preventive individuate dal produttore delle batterie

e delle apparecchiature, verifica dell'efficienza e della carica delle batterie nel rispetto delle prescrizioni del produttore sia della singola attrezzatura che della relativa batteria, con sostituzione delle stesse con intervalli non superiori alle raccomandazioni del produttore con altre nuove, con le medesime caratteristiche e dotate della marcatura CE ove pertinente;

- i. per tutti i componenti in generale, l'effettuazione delle attività manutentive segnalate dal relativo produttore nella documentazione tecnica di riferimento;
- j. il controllo in generale del sistema di sicurezza;
- k. la verifica e taratura della sincronizzazione;
- l. le verifiche e attività manutentive ordinarie e straordinarie previste dal produttore del singolo elemento dell'impianto anche mediante sostituzione di componenti di cui è prevista la sostituzione nella vita utile di ciascun elemento, comprese le batterie;
- m. le attività manutentive a canone per superamento delle eventuali criticità riscontrate in sede di monitoraggio e la verifica e sostituzione dei componenti che abbiano perso la necessaria affidabilità;
- n. le attività di manutenzione a guasto degli impianti da eseguirsi in reperibilità con arrivo sul posto entro mezzora dalla richiesta e risoluzione nel medesimo sopralluogo anche, ove non reperibili nell'immediato i pezzi di ricambio, mediante intervento tampone/provisorio/compensativo tale da garantire il mantenimento di pari condizioni di sicurezza fino al ripristino e da realizzarsi previa accettazione della soluzione da parte dell'Ente contraente;
- o. tutti gli oneri per la ricerca guasti nonché i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di segnaletica, i presidi per la sicurezza e per il confinamento delle aree, gli oneri di trasporto dei materiali oltre che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale di risulta, nonché la pulizia dell'area di intervento;
- p. la reperibilità 24/24 h, 365 giorni/anno e intervento in loco entro 30 minuti, con le dotazioni necessarie al fine della risoluzione delle problematiche manutentive anche mediante intervento tampone da mettere in atto senza soluzione di continuità.

3. Il Fornitore garantisce in ogni momento che non sia compromessa la completa separazione tra le linee informatiche a servizio dell'Ente e le reti di trasmissione dati dell'impianto di rilevazione e trasmissione allarme.

4. Nel caso in cui si rilevino malfunzionamenti/guasti sulle linee in gestione da parte di terzi, ad esempio il gestore dei servizi di telefonia/dati o del servizio antincendio, il Fornitore si fa carico di attivare e gestire il servizio guasti del gestore/fornitore con verifica dell'avvenuto intervento, nonché di fornire l'assistenza tecnica necessaria.

5. Sono a carico del Fornitore tutte le attività preventive e di coordinamento, anche con i gestori di altri impianti interessati, le sostituzioni temporanee necessarie a garantire il permanere delle condizioni di sicurezza, al fine di evitare che sia di fatto ridotta la sicurezza anticrimine e/o l'efficienza delle protezioni antincendio o che si creino situazioni di panico/disagio per mancanza di informazione oppure azioni indesiderate/danno alle cose anche relativamente ad altri impianti coinvolti.

6. È a carico del Fornitore, altresì, l'attività tecnico-operativa di supporto nelle fasi di verifica degli impianti/attrezzature disposte dall'Ente contraente, mettendo a disposizione manodopera e mezzi idonei ai sensi della normativa vigente e collaborando con la necessaria flessibilità ai fini dell'esecuzione in tempo utile, anche tenendo conto delle peculiarità dei luoghi e degli eventuali vincoli dati dalle caratteristiche di uso degli stessi.

### **20.2.2 Vigilanza (Lotti 1, 2, 3): oneri specifici a carico del Fornitore**

1. Il Fornitore garantisce con continuità l'esecuzione delle attività da parte propria e dei propri eventuali subappaltatori

nel puntuale e preciso rispetto delle stringenti normative di settore, facendosi carico puntualmente di adempiere a tutte le prescrizioni ivi previste e collaborando con le autorità competenti.

2. Il Fornitore assegna l'esecuzione del servizio a GPG con le seguenti modalità:

- ciascuna GPG gode della fiducia dell'Ente contraente ed è in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze del servizio;
- ciascuna GPG è adeguatamente formata, addestrata e aggiornata professionalmente;
- ciascuna GPG indossa la divisa e ben visibile il tesserino di riconoscimento, riportante la denominazione dell'Istituto, la matricola e/o i dati di riconoscimento secondo e indicazioni ministeriali ed i DPI in dotazione;
- ciascuna GPG è preventivamente informata sulla natura dell'obiettivo da vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecuzione del servizio e segnala con tempestività eventuali situazioni anomale che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell'Istituto, comunque nel rispetto del MSAA;
- ciascuna GPG, nel rispetto dell'autorizzazione prefettizia, ha in dotazione la propria arma e strumentazione adeguata dotata di idonea batteria che garantisca la carica per tutto il turno in grado di: scattare fotografie, comunicare almeno in doppia modalità segnali di allarme/soccorso alla centrale operativa /autorità preposte con garanzia anche in assenza di campo, eseguire telefonate, accedere al sistema informativo, illuminare i luoghi, le ulteriori dotazioni tecniche necessarie per l'esecuzione di quanto previsto nel MSAA;
- i mezzi in dotazione rispettano le caratteristiche di cui all'autorizzazione prefettizia, sono idonei alle caratteristiche del territorio, al presente capitolato e all'offerta tecnica e il Fornitore adotta le misure organizzative necessarie affinché il vettore energetico di alimentazione sia adeguatamente garantito per tutto il servizio;
- i mezzi, per i quali il Fornitore garantisce la continuità della copertura assicurativa, sono dotati di targhe adesive per la riconoscibilità su tutti i lati del mezzo, faro di profondità bianco esterno e orientabile, luci lampeggianti, idoneo estintore omologato e cassetta di primo soccorso, strumentazione che consenta il collegamento in continuo con la centrale operativa;
- ogni altra attività richiesta dall'Ente contraente ed eseguibile dal fornitore in coerenza con il servizio di vigilanza attiva, nel rispetto del MSAA delle norme vigenti e delle abilitazioni e competenze di ciascun GPG.

3. Nel caso di comunicazioni che avvengono su linee telefoniche intestate all'Ente contraente, i costi sono a carico di quest'ultimo. Nel caso di comunicazioni che avvengono su traffico GPRS generato dai comunicatori, i costi sono a carico del Fornitore.

4. Il Fornitore collabora fattivamente alla funzione di controllo dell'Ente, fornendo tutte le informazioni e gli strumenti necessari per la verifica delle prestazioni erogate.

### **20.2.3 Vigilanza (Lotti 1, 2, 3): Manuale condiviso della sicurezza antiterrorismo e allarmi (MSAA)**

1. Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo i contenuti del MSAA, elaborato dal Fornitore in contraddittorio con l'Ente contraente e previa valutazione di tutta la documentazione che definisce le procedure già in vigore presso l'obiettivo, che deve essere sottoscritto e consegnato non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dell'OF/OAF ovvero dall'avvio del servizio qualora intervenga in data diversa, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14:

- a. Descrizione sintetica dell'obiettivo e delle specifiche esigenze di sicurezza in relazione al relativo uso, orari, caratteristiche specifiche;
- b. Analisi, valutazione dei rischi e soluzioni (eventuale, se richiesta dall'Ente contraente);

- c. Individuazione di luoghi di esecuzione, orari, elenco del personale destinato e relative qualifiche/abilitazioni, censimento dettagliato dei presidi tecnologici sia esistenti che in via di integrazione, compresa la relativa descrizione tecnica e manuale d'uso;
- d. Procedure operative di ciascuna attività, e di relativo controllo di corretta esecuzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- 1) Procedure atte a garantire il presidio senza soluzione di continuità, gestione di emergenze varie e delle pause;
  - 2) Procedure per l'apertura, la chiusura, assenza di persone all'interno, spegnimento/attivazione impianti, chiusura finestre, attivazione impianti antieffrazione e il controllo degli accessi all'obiettivo e relative aree e parcheggi da parte di lavoratori, utenti, terzisti, personale addetto alle pulizie;
  - 3) Registrazione degli accessi, rilascio/ritiro pass provvisori, presa in consegna di documenti di identità – procedure comportamentali in caso di criticità/potenziale contraffazione di documenti;
  - 4) Procedure per l'ispezione di borse e contenitori, pacchi, plichi, lettere e delle merci in entrata/uscita, oggetti smarriti e/o rinvenuti di cui non sia possibile identificare il proprietario - rischio esplosivi o agenti biologici;
  - 5) Procedure per la custodia, gestione, consegna di serrature, chiavi, codici mnemonici;
  - 6) Procedure e regole di comportamento generali e, ove necessario, declinate con riferimento alla specificità dell'obiettivo relative a titolo esemplificativo a:
    - a) elenchi telefonici di reperibilità degli operatori del Fornitore;
    - b) regole di comportamento di GPG;
    - c) procedura per l'effettuazione di una chiamata di emergenza;
    - d) uso degli apparati portatili ricetrasmittenti;
    - e) organizzazione tecnica e funzionale della/e sala/e operativa/e del Fornitore;
    - f) gestione dei contatti con visitatori, rilievo, gestione e eventuale allontanamento e segnalazione di comportamenti inappropriati;
    - g) impegno di riservatezza;
    - h) procedure per l'accesso sicuro al sistema informativo;
    - i) gestione di telefonate in ricezione e valutazione del rischio terroristico;
    - j) controllo dei monitor di videosorveglianza;
    - k) procedure per l'estrazione di immagini videoregistrate, in relazione al diritto d'accesso ed alla tutela della privacy;
    - l) procedure in caso di segnalazione di intrusione, furto, aggressione, rapina e in generale rilievo di fatti, indizi e situazioni di compromissione del livello di sicurezza, modalità di compilazione del "Registro delle attività" e del "Rapporto di evento anomalo";
    - m) procedure di controllo delle infrastrutture di servizio, chiusura porte e finestre, quadri elettrici e comandi;
    - n) procedure per la gestione delle segnalazioni d'incendio;
    - o) procedure in caso di malore di un soggetto a qualunque titolo presente;
    - p) procedure di assistenza ai visitatori affetti da disabilità palesi od occulte;
    - q) procedure per la tenuta del registro delle segnalazioni da parte degli utenti sul servizio;

- r) procedure per la gestione di eventuali apprestamenti di security presenti presso gli obiettivi, compresa la taratura quotidiana, il controllo in continuo di funzionalità, la tenuta del registro di monitoraggio e controllo, la segnalazione di anomalie, la sicurezza nell'uso delle stesse.
- 7) Procedure per la gestione delle criticità specifiche, ove richiesta, con esecuzione di quanto individuato in MSAA. Ove la gestione, a richiesta dell'Ente contraente, si spinga oltre le comunicazioni in emergenza ai soggetti individuati come competenti (personale dell'Ente contraente, manutentori in reperibilità, altri soggetti) è onere congiunto del Fornitore e dell'Ente contraente la verifica puntuale delle competenze specifiche da parte di personale formato nei seguenti ambiti a garanzia della sicurezza e l'adeguamento specifico del DUVRI a garanzia di personale e utenti:
  - a. antintrusione e videosorveglianza, differenziate in relazione alla provenienza dell'allarme ed allo stato dell'obiettivo (chiuso e messo in sicurezza, parzialmente o totalmente accessibile);
  - b. antincendio e controllo guasti, differenziati in relazione alla fonte del segnale di emergenza e allo stato dell'obiettivo (chiuso e messo in sicurezza, parzialmente o totalmente accessibile);
  - c. ascensori in blocco;
  - d. perdite d'acqua;
  - e. fughe di gas.
- 8) Procedura per il rilievo e registrazione/comunicazione di fatti, indizi e situazioni che ravvisino la potenziale compromissione del livello di sicurezza dell'obiettivo nonché eventuali ipotesi di reato;
- 9) Procedure per la condivisione dell'autocontrollo di tutte le attività V1, V2, V3, V4, M e relativamente al tema privacy/riservatezza, come da capitolato e offerta tecnica;
- 10) Altre eventuali procedure di sicurezza.

#### **20.2.4 Vigilanza (Lotti 1, 2, 3): Centro di monitoraggio e ricezione allarme.**

1. Il fornitore garantisce per tutta la durata della convenzione la messa a disposizione di uno o più centri di monitoraggio e ricezione dell'allarme conformi alle caratteristiche richieste dal D.M. 269/2010, garantendo, per tutto il territorio di ciascun Lotto, il presidio attivo 24 ore su 24, 365 giorni/anno. Il Fornitore garantisce la comunicazione secondo i requisiti minimi stabiliti della norma di cui sopra, nonché l'analisi e gestione di segnali di stato, di guasto e in generale messaggi di allarme provenienti a titolo esemplificativo e non esaustivo da sistemi di allarme antintrusione e antirapina, sistemi di videosorveglianza, sistemi di rilevazione e allarme incendi, tracciamento di veicoli per la sicurezza dell'attività di vigilanza delle guardie.
2. I sistemi di ricezione e di trattamento degli allarmi sono attivi con continuità e consentono il controllo, l'organizzazione, la gestione degli allarmi, nonché il recupero dei dati.
3. Ciascun centro di cui al precedente comma 1 è presidiato senza interruzione da operatori GPG specificatamente formati, che sono responsabili della gestione dei messaggi di allarme e che secondo intervalli predefiniti conducono le verifiche di cui al MSAA.
4. Il dettaglio degli eventi di ciascun centro di cui al comma 1 deve essere conservato in modo tracciabile per il tempo minimo previsto dalla normativa vigente. Si intendono per eventi: i messaggi di allarme, le comunicazioni, gli interventi degli operatori, la loro identità, il tracciamento degli orari di ciascuna azione.
5. Il Fornitore si adopera con ogni mezzo per garantire il rispetto delle procedure operative anche mediante l'autocontrollo.
6. Il Fornitore garantisce con continuità il funzionamento e la comunicazione degli apparati di trasmissione in loco in relazione alla/e centrale/i operativa/e.

#### **20.2.4 Vigilanza (Lotti 1, 2, 3): procedure minime di tracciamento e verifica.**

1. Il Fornitore attiva ed applica senza soluzione di continuità procedure che consentono il tracciamento e la verifica di esecuzione di ciascuna delle 3 tipologie di servizio V1, V2, V3, nel rispetto delle vigenti normative.

Le procedure minime contemplano la condivisione automatizzata con il/gli utenti abilitati dell'Ente contraente mediante sistema informativo come minimo degli orari di presenza presso gli obiettivi anche in caso di ronde solo esterne e il tracciamento dell'esecuzione del servizio.

Le procedure, come descritte nelle modalità operative in offerta tecnica con dettaglio rispetto a periodicità, registrazione e conservazione, sono riportate nel MSAA.

### **20.3 SERVIZIO DI PORTIERATO (LOTTI TERRITORIALI 4, 5, 6)**

#### **20.3.1 Portierato (Lotti 4, 5, 6): caratteristiche generali del servizio**

1. Il servizio, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art. 20, prevede la gestione attività di portierato, con riferimento agli immobili inseriti in OF/OAF e si articola in:

- P1: portierato;
- P2: portierato mediante operatori con competenze multiple: minimo linguistiche, informatiche, primo soccorso e antincendio come da successivo comma 4;

2. L'Ente contraente può aderire per una o per entrambe le articolazioni P1, P2, essendo a ciascuna attribuiti prezzi unitari a canone differenziati.

3. Per ciascuna articolazione del portierato, da eseguirsi nel rispetto del presente capitolato e di quanto offerto in fase di offerta tecnica, il canone è comprensivo di quanto segue:

- a) condivisione con l'Ente contraente, firma e consegna del "Manuale procedurale" (MP), relativamente ai cui contenuti il Fornitore garantisce e l'Ente contraente verifica la corretta specifica formazione per gli operatori del servizio;
- b) la destinazione al servizio di numero di operatori sufficiente a garantire i servizi previsti nel MP, come da punto a di cui sopra;
- c) la comunicazione senza indugio di ogni eventuale evento anomalo all'Ente contraente nelle modalità definite nel MP;
- d) l'aggiornamento costante del "Registro delle attività" e, nel caso, la compilazione del "Rapporto di evento anomalo" da caricare su sistema informativo, inviare mediante sistema informativo, email e/o altro mezzo di comunicazione da concordare con l'Ente contraente;
- e) il servizio di tenuta chiavi degli immobili, siti, parchi, eventuali chiusure delle installazioni per eventi;
- f) la messa a disposizione di un sistema informativo gestionale dotato della necessaria sicurezza informatica finalizzato alla gestione delle attività del servizio ed al caricamento di rapporti di intervento relativo a tutte le attività, con costituzione e gestione del relativo censimento;
- g) l'adeguamento, condivisione e aggiornamento in continuo del Sistema informativo.

4. Il Fornitore garantisce la "continuità operativa" che non deve risentire dei periodi di assenza del personale (malattia, ferie, scioperi, etc.), bensì garantire sempre e comunque la presenza di personale in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto e delle norme vigenti, alle prestazioni pianificate e secondo le modalità indicate nel presente capitolato.

5. Abilitazioni minime di ciascun operatore del servizio P2:

- Conoscenza della lingua inglese livello “B2” certificata con riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
- Conoscenze informatiche: ECDL Base;
- Primo soccorso: Aziende di gruppo B;
- Antincendio: livello 2.

### **20.3.2 Portierato (Lotti 4, 5, 6): Manuale procedurale (MP)**

1. Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo i contenuti del MP, elaborato dal Fornitore previa valutazione di tutta la documentazione che definisce le procedure già in vigore presso l’Ente contraente e in contraddittorio lo stesso, sottoscritto e consegnato non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dell’OF/OAF ovvero dall’avvio del servizio qualora intervenga in data diversa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14:

- a. descrizione sintetica della sede e delle specifiche esigenze di sicurezza in relazione al relativo uso, orari, caratteristiche specifiche;
- b. individuazione di luoghi di esecuzione, orari, elenco del personale destinato e relative qualifiche/abilitazioni, censimento dettagliato dei presidi tecnologici sia esistenti che in via di integrazione, compresa la relativa descrizione tecnica e manuale d’uso;
- c. procedure operative di ciascuna attività, e di relativo controllo di corretta esecuzione, anche con specifiche rispetto alla tutela della privacy. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - 1) procedure atte a garantire il presidio senza soluzione di continuità, gestione di emergenze varie e delle pause, orari del servizio;
  - 2) procedure per l’apertura, la chiusura e il controllo degli accessi al luogo e relative aree e parcheggi da parte di lavoratori, utenti, terzi, personale addetto alle pulizie;
  - 3) registrazione degli accessi, rilascio/ritiro pass provvisori, presa in consegna di documenti di identità – procedure comportamentali in caso di criticità/potenziale contraffazione di documenti;
  - 4) procedure per l’ispezione di borse e contenitori, pacchi, plichi, lettere e delle merci in entrata/uscita, oggetti smarriti e/o rinvenuti di cui non sia possibile identificare il proprietario - rischio esplosivi o agenti biologici;
  - 5) procedure per la custodia, gestione, consegna di serrature, chiavi, codici mnemonici;
  - 6) individuazione di ulteriori attività tipiche del portierato quali smistamento posta, accensione e spegnimento illuminazione, assistenza alle sale riunioni, gestione dei corrieri/fornitori e del materiale in consegna e altro pertinente. Poiché tali attività comportano in generale lo spostamento del personale dalla “guardiola”, sono individuate le procedure per garantire comunque la continuità del presidio.
  - 7) procedure e regole di comportamento generali e, ove necessario, declinate con riferimento alla specificità del luogo relative a titolo esemplificativo a:
    - a) attività di centralinista, gestione di telefonate in ricezione, e gestione elenchi telefonici di reperibilità degli operatori del Fornitore;
    - b) effettuazione di una chiamata di emergenza;
    - c) gestione dei contatti con visitatori, informazioni sul servizio e sugli uffici, con avviso agli uffici competenti, rilievo, gestione e eventuale allontanamento e segnalazione di comportamenti inappropriati;

- d) prenotazione e gestione sale riunioni, anche con accensione e assistenza di base alle attrezzature informatiche presenti, assistenza alle attività istituzionali;
  - e) gestione di consegne a utenti/dipendenti dell'Ente contraente (ad esempio consegne di cellulari di servizio, DPI, badge, ecc..) e relative ricevute;
  - f) consegna delle chiavette per i distributori di bevande/cibo, gestione di eventuali comunicazioni con il relativo gestore;
  - g) gestione delle bandiere e verifica della corretta posizione;
  - h) controllo dei monitor di videosorveglianza;
  - i) estrazione di immagini videoregistrate, in relazione al diritto d'accesso ed alla tutela della privacy;
  - j) segnalazione di intrusione, furto, aggressione, rapina e in generale rilievo di fatti, indizi e situazioni di compromissione del livello di sicurezza, modalità di compilazione del "Registro delle attività" e del "Rapporto di evento anomalo";
  - k) controllo delle infrastrutture di servizio, chiusura porte e finestre, quadri elettrici e comandi;
  - l) controllo del regolare funzionamento degli impianti tecnologici e di utilizzo dei servizi comuni quali: ascensore, illuminazione, impianti idrici, segnali antincendio, riscaldamento, etc.;
  - m) attivazione di richieste d'intervento (es. apertura ticket) in caso di rilevazione di anomalie agli impianti;
  - n) monitoraggio dei sistemi di allarme e di sorveglianza all'apertura e chiusura delle sedi, con l'obbligo, in caso di allarme, di immediata segnalazione all'Ente contraente;
  - o) segnalazione di irregolarità anche comportamentali (presenza di soggetti fumatori in luoghi con divieto, utilizzo di luoghi per i quali è vietato l'accesso anche da parte del personale dell'Ente, etc.) nonché di atti vandalici;
  - p) gestione di malore di un soggetto a qualunque titolo presente;
  - q) assistenza ai visitatori affetti da disabilità palesi od occulte;
  - r) tenuta del registro delle segnalazioni da parte degli utenti sul servizio;
  - s) impegno di riservatezza;
  - t) accesso sicuro al sistema informativo.
- 8) Procedure per ispezioni specifiche secondo le indicazioni dell'Ente contraente, delle aree dello stabile individuate, segnalando situazioni anomale e intervenendo in caso di necessità (ad esempio verifiche per chiusura degli immobili e aree: assenza di persone all'interno, spegnimento/attivazione impianti, chiusura finestre, attivazione impianti antieffrazione ecc.);
- 9) Procedure per la condivisione dell'autocontrollo di tutte le attività P1, P2 e relativamente al tema privacy/riservatezza, come da capitolato e offerta tecnica;
- 10) Altre eventuali procedure pertinenti.

## **CAPO II – FIGURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Per l'esecuzione dell'appalto sono necessarie figure, e funzioni associate, delle quali l'Amministrazione e il Fornitore si devono dotare:

### **ART. 21 - FIGURE DEL FORNITORE**

1. L'organico che il Fornitore deve destinare all'espletamento delle attività previste dalla convenzione nonché dai singoli OF/OAF, per tutta la rispettiva durata, deve essere coerente con quanto proposto in sede di Offerta Tecnica per eseguire

le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel presente Capitolato e nel PDS, nel rispetto delle vigenti normative con particolare riguardo al personale da destinarsi alle attività di vigilanza (V).

2. In particolare, relativamente al servizio Portierato (P) deve essere rispettato quanto proposto in sede di gara relativamente all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio.

3. Il Fornitore garantisce che il personale impiegato in ciascuna attività deve svolgere mansioni coerenti con le competenze tecniche, le qualifiche professionali e abilitazioni possedute.

4. Inoltre il Fornitore, per le attività manutentive, è responsabile della costituzione delle squadre, per le diverse tipologie di attività, in modo che ciascuna squadra abbia tutte le abilitazioni di norma, generiche e specifiche delle attività, per poter costituire un gruppo minimo di lavoro idoneo.

5. Il Fornitore deve presentare, almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco del personale dedicato alla prestazione dei Servizi per l'Ente Contraente completo di funzioni, qualifiche e possesso di abilitazioni ove necessarie.

6. Il Fornitore deve fornire, altresì, al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di security e safety e del DUVRI.

7. Tutto il personale impiegato dal Fornitore dovrà svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali, atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. A tal fine, il Fornitore si impegna a istruire gli operatori dei singoli servizi in oggetto con specifici corsi professionali, oltre a quelli previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti. I corsi di formazione dovranno essere pertanto mirati alle caratteristiche del servizio cui è allocato il personale e dovranno vertere su temi, procedure e protocolli propri del servizio.

8. Relativamente ai Servizi oggetto del presente Capitolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore dovrà, inoltre, fornire ai propri dipendenti adeguata formazione continua e informazione su:

- Rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta, sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
- Contenuti del DUVRI e delle prescrizioni contenute in eventuali autorizzazioni ottenute, nonché delle informazioni di sicurezza e gestione dell'emergenza delle singole aree di intervento;
- Disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti e/o utenti dell'Ente Contraente e sui modi per eliminare tali negative influenze;
- Privacy;
- Normativa pertinente;
- Corrette modalità di intervento (MSAA per servizio "V" e MP per Servizio "P");
- Corrette modalità nell'uso di macchine e attrezzature;
- Corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Aggiornamento continuo per il personale informatico addetto all'inviolabilità di indirizzi IP e sistema informativo;
- Modalità di conservazione dei documenti;
- Codici di comportamento nazionale e dell'Ente, per quanto applicabili.

9. L'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'Appalto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo.

10. Il Fornitore dovrà con sollecitudine comunicare all'Ente Contraente ogni evento infortunistico.

## ART. 22 - FIGURE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Le figure dell'Ente Contraente sono:

- Il Responsabile Unico del Procedimento con ruolo e funzioni individuate dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nonché dalle Linee Guida 3 dell'ANAC e/o da ulteriori disposizioni normative;
- Il Direttore dell'Esecuzione con ruolo e funzioni di cui al Titolo III del D.M n. 49 del 7/3/2018 in attuazione dell'art. 111 c.2 del D. Lgs. 50/2016;
- Eventuali uno o più Direttori Operativi per svolgere i compiti di cui all'art. 101 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 per quanto compatibili nonché per coadiuvare il Direttore dell'Esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del suddetto D.M n. 49 del 7/3/2018.

2. Nel caso assolutamente residuale in cui le attività extra-canone dovessero configurarsi come lavori e si verificano le condizioni di cui al D. Lgs. 81/08 per la nomina delle figure del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'Ente Contraente dovrà provvedere alla relativa nomina, con oneri a proprio carico.

## ***CAPO III – PRESTAZIONI E ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE***

### ART. 23 - PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL'ENTE CONTRAENTE

1. Sono da considerarsi a carico dell'Ente Contraente e perciò non a carico del Fornitore:

- la fornitura relativa ai consumi di energia elettrica;
- la ricarica delle apparecchiature, per l'uso associato alle attività del presente capitolato, a batteria e/o per il funzionamento delle apparecchiature a filo, ove già presente un punto di fornitura;
- gli oneri per il traffico telefonico su rete fissa conseguenti al servizio.

Tutte le forniture di cui ai punti precedenti debbono essere identificate e specificate in fase di PDS.

2. L'Ente è tenuto ad informare il Fornitore di eventuali interventi di sostituzione/nuovo impianto e/o di manutenzione straordinaria che intende realizzare, a propria cura e spese, sugli obiettivi ovvero di altre attività/eventi, a proprio carico, che possono avere effetti sul presente servizio.

### ART. 24 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

1. L'Ente Contraente svolgerà attività di controllo finalizzate alla verifica dell'efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.

2. Il Fornitore garantisce modalità di autocontrollo e relative procedure, secondo le modalità definite in capitolato e offerta tecnica

3. L'attività di controllo riguarda la periodicità ed i tempi di esecuzione delle attività previste (anche attraverso l'analisi dei rapporti di intervento, del Sistema Informativo se proposto ecc.) e la qualità del servizio offerta dal Fornitore, ed ogni altro elemento ritenuto utile dall'Ente contraente.

4. L'Ente Contraente può effettuare controlli a campione (ad es. per la verifica della periodicità), così come può svolgere controlli in contraddittorio (ad es. quelli relativi alla qualità dell'esecuzione del servizio) con un delegato del Fornitore; tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall'orario delle prestazioni, con preavviso di almeno 24 ore per quelli in contraddittorio.

5. Per le verifiche in contraddittorio con il Fornitore l'esito del controllo verrà sottoscritto dalle parti in apposito verbale.

## ***CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA***

### ART. 25 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI

## SERVIZI

La modalità di remunerazione del servizio in oggetto è costituita da un canone bimestrale determinato secondo le formule illustrate di seguito.

Il canone annuale per il **Servizio "V" Vigilanza** relativo all'i-esimo obiettivo indicato nell'Ordine di Fornitura è calcolabile quale somma tra le varie componenti del canone sotto definite e relative alla composizione del servizio nell'i-esimo obiettivo stesso, come segue:

$$CA_i = \sum_{j=1}^6 CBV_{1ij} + CAV_{2i} + \sum_{j=1}^6 CBV_{3ij} + CAM_i$$

Dove:

CA<sub>i</sub> = canone annuale per il Servizio "V – Vigilanza" per l'iesimo obiettivo;

CBV<sub>1ij</sub> = canone, per il bimestre jesimo, del servizio "V1 - Vigilanza ispettiva e/o vigilanza fissa diurna e notturna" per l'iesimo obiettivo;

CAV<sub>2i</sub> = canone annuale del servizio "V2 - Vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza" per l'iesimo obiettivo;

CBV<sub>3ij</sub> = canone, per il bimestre jesimo, del servizio "V3 - Vigilanza saltuaria di zona" per l'iesimo obiettivo;

CAM<sub>i</sub> = canone annuale del servizio "M: manutenzione degli impianti antintrusione, di videosorveglianza e di comunicazione allarmi" per l'iesimo obiettivo.

Il canone annuale per il Servizio "V – Vigilanza" è poi calcolato come somma estesa a tutti gli obiettivi indicati nell'ordine di Fornitura OF, come segue:

$$CA = \sum_{i=1}^n CA_i$$

dove n = numero degli obiettivi oggetto del contratto.

Il canone per il bimestre jesimo è:

$$CB_j = \sum_{i=1}^n CB_{ij}$$

$$CB_{ij} = CBV_{1ij} + CAV_{2i}/6 + CBV_{3ij} + CAM_i/6$$

dove:

CB<sub>j</sub>: canone del Servizio "V – Vigilanza" per il jesimo bimestre;

CB<sub>ij</sub>: canone per il Servizio "V – Vigilanza" per l'iesimo obiettivo, per il jesimo bimestre;

CBV<sub>1ij</sub> = canone, per il jesimo bimestre, del servizio "V1 - Vigilanza ispettiva e/o vigilanza fissa diurna e notturna" per l'iesimo obiettivo;

CAV<sub>2i</sub> = canone annuale del servizio "V2 - Vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza" per l'iesimo obiettivo;

CBV<sub>3ij</sub> = canone, per il jesimo bimestre, del servizio "V3 - Vigilanza saltuaria di zona" per l'iesimo obiettivo;

CAM<sub>i</sub> = canone annuale del servizio "M: manutenzione degli impianti antintrusione, di videosorveglianza e di comunicazione allarmi" per l'iesimo obiettivo.

Al canone bimestrale viene aggiunta la componente relativa agli oneri per la sicurezza come meglio specificato al successivo art. 25.6.

Le varie componenti del canone annuale del Servizio "V – Vigilanza" sopra definite vengono calcolate singolarmente secondo le metodologie di seguito descritte. Sono comunque sempre calcolate come prodotto tra un prezzo specifico, espresso perciò come prezzo/unità di misura, ed una quantità espressa nell'unità di misura che varia al variare della tipologia di componente del canone e che, potendo variare anche in ragione ad esempio della stagionalità, per alcune componenti si ottiene a partire da canoni bimestrali anche differenziati.

Il canone, per il j-esimo bimestre, per il Servizio "V1 - Vigilanza ispettiva e/o vigilanza fissa diurna e notturna" è calcolato, per ogni i-esimo obiettivo compreso nell'OF, come prodotto della somma, estesa a ciascun bimestre, di tutte ore di singola GPG (con arrotondamento alla mezzora e minimo due ore) richieste dall'Ente contraente e da inserirsi in MSAA per le attività in sito di:

V11 - vigilanza ispettiva: è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;

V12 – vigilanza fissa diurna e notturna è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo, in giorni feriali e festivi, diurno o notturno, con presenza fissa di GPG cui è demandato il controllo antintrusione, con o senza il controllo degli accessi, la sorveglianza e simili adempimenti che siano previsti nel MSAA;

per il prezzo orario a base d'asta (rif. Allegato 1 al presente capitolato "Elenco Prezzi") ribassato come da Offerta Economica (rif. Allegato 5V al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte gli obiettivi.

Specificatamente:

$$CBV1ij = HBV1ij \times PV1$$

$$CBV1j = \sum_{i=1}^n CBV1ij$$

CBV1ij = canone, per il j-esimo bimestre, del servizio relativo a "V1 - Vigilanza ispettiva e/o vigilanza fissa diurna e notturna" relativamente all'i-esimo obiettivo;

HBV1ij = somma, estesa al bimestre j-esimo, delle ore di singola GPG (con arrotondamento alla mezzora e minimo due ore) per le attività in sito di V11 e V12, per l'obiettivo i-esimo;

PV1 = prezzo unitario orario del servizio relativo a "V1 - Vigilanza ispettiva e/o vigilanza fissa diurna e notturna" pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5V al Disciplinare);

CBV1j = canone, per il j-esimo bimestre, del servizio relativo a "V1 - Vigilanza ispettiva e/o vigilanza fissa diurna e notturna" relativamente agli obiettivi in OF;

n = numero degli obiettivi in OF per cui è attivato il servizio "V1 - Vigilanza ispettiva e/o vigilanza fissa diurna e notturna".

Il canone annuale per il Servizio "V2 - Vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza" è, per ogni i-esimo obiettivo compreso nell'OF, il prezzo annuale a base d'asta (rif. Allegato 1 al presente capitolato "Elenco Prezzi") ribassato come da Offerta Economica (rif. Allegato 5V al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte gli obiettivi.

Specificatamente:

$$CAV2i = PV2$$

$$CAV2 = \sum_{i=1}^n CAV2i$$

CAV2i = canone annuale del servizio relativo a "V2 - Vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza" relativamente all'i-esimo obiettivo;

PV2 = Prezzo unitario annuale del servizio relativo a per cui è attivato il servizio "V2 - Vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza" pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5V al Disciplinare);

CAV2 = canone annuale del servizio relativo a "V2 - Vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza" relativamente agli obiettivi in OF;

n = numero degli obiettivi in OF per cui è attivato il servizio "V2 - Vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza".

Il canone, per il j-esimo bimestre, relativo al servizio "V3 – Vigilanza saltuaria di zona" è calcolato, per ogni obiettivo, come prodotto della somma estesa a tutte ore necessarie in base alla periodicità e alle attività da eseguirsi nel bimestre (per ogni obiettivo si considera una maggiorazione dei tempi pari a **8+8 minuti** quale tempo forfettario medio di spostamento tra gli obiettivi e tra sede operativa e obiettivi, rispetto al tempo di effettiva presenza) per il prezzo orario a base d'asta (rif. Allegato 1 al presente capitolato "Elenco Prezzi") ribassato come da Offerta Economica (rif. Allegato 5V al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutti gli obiettivi.

Specificatamente:

$$CBV3ij = HBV3ij \times PV3$$

$$CBV3j = \sum_{i=1}^n CBV3ij$$

CBV3ij = canone, per il bimestre j-esimo, del servizio relativo a "V3 – Vigilanza saltuaria di zona" relativamente all'i-esimo obiettivo;

HBV3ij = somma, estesa al bimestre j-esimo, delle ore per le attività in sito di V3 (per ogni obiettivo si considera una maggiorazione dei tempi pari a **8+8 minuti** quale tempo forfettario medio di spostamento tra gli obiettivi e tra sede operativa e obiettivi, rispetto al tempo di effettiva presenza) per l'obiettivo i-esimo;

PV3 = Prezzo unitario orario del servizio relativo a "V3 – Vigilanza saltuaria di zona" pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5V al Disciplinare);

CBV3j = canone, per il bimestre j-esimo, del servizio relativo a "V3 – Vigilanza saltuaria di zona" relativamente agli obiettivi in OF;

n = numero degli obiettivi in OF per cui è attivato il servizio a "V3 – Vigilanza saltuaria di zona".

Il canone annuale per il Servizio "M: manutenzione degli impianti antintrusione, di videosorveglianza e di comunicazione allarmi" è, per ogni i-esimo obiettivo compreso nell'OF, dato dal numero di impianti per i quali viene prevista la manutenzione in OF per il prezzo annuale a base d'asta (rif. Allegato 1 al presente capitolato "Elenco Prezzi") ribassato come da Offerta Economica (rif. Allegato 5V al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutti gli obiettivi.

Specificatamente

$$CAMi = Ni \times PM$$

$$CAM = \sum_{i=1}^n CAMi$$

CAMi = canone annuale del servizio relativo a "M: manutenzione degli impianti antintrusione, di videosorveglianza e di comunicazione allarmi" relativamente all'i-esimo obiettivo;

Ni = numero di impianti in manutenzione per l'obiettivo i-esimo (tra antintrusione, videosorveglianza e comunicazione allarmi);

PM = Prezzo unitario annuale del servizio relativo a per cui è attivato il servizio "M: manutenzione degli impianti antintrusione, di videosorveglianza e di comunicazione allarmi" pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5V al Disciplinare);

CAM = canone annuale del servizio relativo a "M: manutenzione degli impianti antintrusione, di videosorveglianza e di comunicazione allarmi" relativamente agli obiettivi in OF;

n = numero degli obiettivi in OF per cui è attivato il servizio "M: manutenzione degli impianti antintrusione, di videosorveglianza e di comunicazione allarmi".

Il canone annuale per il **Servizio "P" Portierato** relativo all'i-esima sede in OF/OAF è calcolabile quale somma tra le varie componenti del canone sotto definite e relative alla composizione del servizio nell'i-esima sede stessa, come segue:

$$CA_i = \sum_{j=1}^6 CBP1ij + \sum_{j=1}^6 CBP2ij$$

Dove:

CA<sub>i</sub> = canone annuale per il Servizio "P – Portierato" per l'iesima sede;

CBP1ij = canone, per il bimestre jesimo, del servizio "P1 – portierato" per l'iesima sede;

CBV2i = canone, per il bimestre jesimo, del servizio "P2 - portierato mediante operatori con competenze multiple: minimo linguistiche, informatiche, primo soccorso e antincendio" per l'iesima sede;

Il canone annuale per il Servizio "P – Portierato" è poi calcolato come somma estesa a tutte le sedi indicate nell'ordine di Fornitura OF e perciò facenti parte del servizio, come segue:

$$CA = \sum_{i=1}^n CA_i$$

dove n = numero delle sedi oggetto del contratto.

Il canone per il bimestre jesimo è:

$$CB_j = \sum_{i=1}^n CB_{ij}$$

$$CB_{ij} = CBP1ij + CBP2ij$$

dove:

CB<sub>j</sub>: canone del Servizio "P – Portierato" per il jesimo bimestre;

CB<sub>ij</sub>: canone per il Servizio "P – Portierato" per l'iesima sede, per il jesimo bimestre;

CBP1ij = canone, per il jesimo bimestre, del servizio "P1 – portierato" per l'iesima sede;

CBP2ij = canone, per il jesimo bimestre, del servizio "P2 - portierato mediante operatori con competenze multiple: minimo linguistiche, informatiche, primo soccorso e antincendio" per l'iesima sede;

Al canone bimestrale viene aggiunta la componente relativa agli oneri per la sicurezza come meglio specificato al successivo art. 25.6.

Le varie componenti del canone annuale del Servizio "P – Portierato" sopra definite vengono calcolate singolarmente secondo le metodologie di seguito descritte. Sono comunque sempre calcolate come prodotto tra un prezzo specifico, espresso perciò come prezzo/unità di misura, ed una quantità espressa nell'unità di misura che varia al variare della tipologia di componente del canone e che, potendo variare anche in ragione ad esempio della stagionalità, si ottiene a partire da canoni bimestrali anche differenziati.

Il canone, per il jesimo bimestre, per il Servizio "P1 - portierato" è calcolato, per l'i-esima sede in OF/OAF, come prodotto della somma, estesa a ciascun bimestre, di tutte ore di personale fiduciario (con arrotondamento alla mezzora e minimo due ore) richieste dall'Ente contraente e da inserirsi in MP, per il prezzo orario a base d'asta (rif. Allegato 1 al presente capitolato "Elenco Prezzi") ribassato come da Offerta Economica (rif. Allegato 5P al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte le sedi.

Specificatamente:

$$CBP1ij = HBP1ij \times PP1$$

$$CBP1j = \sum_{i=1}^n CBP1ij$$

CBP1ij = canone, per il jesimo bimestre, del servizio relativo a "P1 - portierato" relativamente all'i-esima sede;

HBP1ij = somma, estesa al bimestre jesimo, delle ore di personale fiduciario (con arrotondamento alla mezzora e minimo due ore), per la sede iesima;

PP1 = prezzo unitario orario del servizio relativo a "P1 - portierato" pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5P al Disciplinare);

CBP1j = canone, per il jesimo bimestre, del servizio relativo a "P1 - portierato" relativamente alle sedi in OF;

n = numero delle sedi in OF per cui è attivato il servizio "P1 - portierato".

Il canone, per il j-esimo bimestre, per il Servizio "P2 - portierato mediante operatori con competenze multiple: minimo linguistiche, informatiche, primo soccorso e antincendio" è calcolato, per ogni i-esima sede compresa nell'OF, come prodotto della somma, estesa a ciascun bimestre, di tutte ore di personale fiduciario (con arrotondamento alla mezzora e minimo due ore) richieste dall'Ente contraente e da inserirsi in MP, per il prezzo orario a base d'asta (rif. Allegato 1 al presente capitolato "Elenco Prezzi") ribassato come da Offerta Economica (rif. Allegato 5P al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutte le sedi.

Specificatamente:

$$CBP2ij = HBP2ij \times PP2$$

$$CBP2j = \sum_{i=1}^n CBP2ij$$

CBP2ij = canone, per il j-esimo bimestre, del servizio relativo a "P2 - portierato mediante operatori con competenze multiple: minimo linguistiche, informatiche, primo soccorso e antincendio" relativamente all'i-esima sede;

HBP2ij = somma, estesa al bimestre j-esimo, delle ore di personale fiduciario (con arrotondamento alla mezzora e minimo due ore), per la sede i-esima;

PP2 = prezzo unitario orario del servizio relativo a "P2 - portierato mediante operatori con competenze multiple: minimo linguistiche, informatiche, primo soccorso e antincendio" pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5P al Disciplinare);

CBP2j = canone, per il j-esimo bimestre, del servizio relativo a "P2 - portierato mediante operatori con competenze multiple: minimo linguistiche, informatiche, primo soccorso e antincendio" relativamente alle sedi in OF;

n = numero degli obiettivi in OF per cui è attivato il servizio "P2 - portierato mediante operatori con competenze multiple: minimo linguistiche, informatiche, primo soccorso e antincendio".

## **25.1 VARIAZIONE DEL CANONE PER VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'OF/OAF**

1. L'Ente contraente può variare il numero di ore e/o di obiettivi/di sedi in OF in aumento esclusivamente mediante ricorso all'OAF, come specificato al precedente art. 8.
2. L'Ente contraente può variare il numero di ore e/o di obiettivi/di sedi in OF in diminuzione mediante comunicazione scritta: ciò comporta una variazione del Canone a partire dal successivo bimestre.
3. A partire dalla rata come sopra indicata si procederà mediante esclusione dalla sommatoria relativa al Canone "CB" dell'importo relativo a quanto escluso.
4. Nel solo caso in cui un obiettivo/una sede Inserito/a nell'OF sia temporaneamente interessato/a da attività da parte dell'Ente contraente incompatibili con il presente servizio, è consentita la sospensione del servizio e successiva riattivazione mediante comunicazione scritta al Fornitore. La sospensione del servizio è ammessa una sola volta nel periodo di vigenza del contratto. La variazione del canone opera come sopra descritto, sia in riduzione che in aumento, con decorrenza dal bimestre successivo alla ricezione delle predette comunicazioni.
5. L'Ente contraente può mantenere invariato il numero degli obiettivi/ delle sedi di cui all'OF, ma ridurre le componenti del servizio V1, V2, V3, M mediante comunicazione scritta ove identifica chiaramente la tipologia per la quale richiede la sospensione del servizio. La sospensione di una o più tipologie relative ad un obiettivo comporta una variazione del Canone che si realizza a partire dal successivo bimestre.

## 25.2 EXTRA-CANONE PER IL SERVIZIO

1. L'Ente contraente, per il Servizio "V" Vigilanza, può stanziare un importo extra-canone fino a un valore massimo pari al 30% del valore del canone di cui all'Ordinativo di Fornitura. Per il Servizio "P" Portierato il limite massimo di attività in extracanone è del 5%, per attività pertinenti, sempre nel rispetto delle vigenti normative di settore.

2. Lo stanziamento in extra-canone può essere effettuato in fase di avvio contrattuale, e specificatamente nel PDS allegato all'OF all'atto della sottoscrizione, o successivamente, mediante OAF, e conseguentemente solo nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione e fino al valore massimo complessivo sopra indicato.

3. L'importo extra-canone formalizzato all'interno dell'OF e/o dell'OAF non risulta vincolante per l'Ente Contraente che potrà utilizzarlo facoltativamente fino alla concorrenza dell'importo stanziato.

4. L'importo extra-canone, indicato nel PDS, concorrerà nella sua interezza al computo del valore dell' OF/OAF.

5. L'importo orario dell'extra-canone per la corresponsione al Fornitore degli eventuali interventi su allarme (V4) eccedenti i limiti compresi nelle voci di canone, sarà determinato come segue:

$$R_i = PV_3 + N_i \times PV_1$$

$R_i$  = remunerazione intervento su allarme iesimo;

$PV_3$  = prezzo unitario orario del servizio relativo a "V3 – Vigilanza saltuaria di zona" pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di offerta economica (rif. Allegato 5V al Disciplinare);

$N_i$  = numero di ore eccedenti la prima, con arrotondamento alla mezzora;

$PV_1$  = prezzo unitario orario del servizio relativo a "V1 - Vigilanza ispettiva e/o vigilanza fissa diurna e notturna" pari al prezzo a base d'asta (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 5V al Disciplinare).

6. L'importo del singolo intervento impiantistico viene computato utilizzando i listini di riferimento e manodopera così come disciplinati ai successivi artt. 25.3 e 25.4, ribassati in sede di offerta economica. Solo per le eventuali voci di prezzo non presenti nei listini indicati, necessarie alla determinazione delle attività/interventi impiantistici, i nuovi prezzi delle suddette voci verranno determinate in contraddittorio tra le parti e analogamente ribassate. In caso di noleggio di componenti impiantistiche l'importo annuale di noleggio viene computato utilizzando i listini di riferimento e manodopera così come disciplinati ai successivi artt. 25.3 e 25.4, ribassati con la specifica voce in sede di offerta economica.

7. Per attività di manutenzione straordinaria, il Fornitore è tenuto a presentare un progetto e preventivo di spesa, unitamente al cronoprogramma, da sottoporre all'approvazione dell'Ente contraente che, in forma scritta e comunque nel rispetto delle vigenti normative, lo autorizza entro il termine del mese in cui il preventivo viene presentato, previa verifica di capienza della quota extra-canone. Il Fornitore ha l'obbligo di verificare anch'esso la capienza e di darne comunicazione, dopodiché rende nota la data di inizio attività e, al completamento, consegna un Rapporto di intervento comprensivo di tutta la documentazione che costituisce obbligo di legge in fase di collaudo (dichiarazione di fine attività/lavori, certificazioni CE dei materiali, dichiarazione di conformità, manuali del produttore, esito delle verifiche di funzionalità) e quant'altro, provvedendo all'aggiornamento del MSAA e del censimento.

8. Nel caso assolutamente residuale in cui le attività extra-canone dovessero configurarsi come lavori pur di minimo importo e si verificano le condizioni di cui al D. Lgs. 81/08 per la nomina delle figure del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'Ente Contraente dovrà provvedere alla relativa nomina, con oneri a proprio carico.

9. Errori nella verifica della capienza sono da considerarsi a carico del Fornitore che si assume l'onere degli interventi stessi per la quota eventualmente eccedente la capienza.

### 25.3 LISTINI DI RIFERIMENTO

1. I listini di riferimento, di seguito riportati, al netto del ribasso offerto, da utilizzarsi in ordine decrescente ai fini della contabilizzazione e/o remunerazione degli interventi extra-canone per attività impiantistiche utili/necessarie come precedentemente previsti, sono:

- I. Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016;
- II. Prezzi informativi edito dalla Tipografia di genio civile (DEI);

2. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Fornitore, al netto dei corrispondenti ribassi offerti %L e % N, quest'ultimo in caso di noleggio.

3. Per particolari lavorazioni il cui prezzo non sia desumibile dai prezzi, si procederà all'analisi prezzi in contraddittorio tra il Fornitore e l'Ente Contraente e a questa sarà applicato il medesimo ribasso offerto.

### 25.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA

1. Il corrispettivo della manodopera, da applicare solo nel caso di computazione dell'intervento come opera non compiuta, impiegata per gli interventi impiantistici in extra-canone di cui sopra, sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione (Cm) - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione, nonché dei prezzi o listini ufficiali vigenti (si faccia riferimento ai listini sopra citati) - cui si aggiunge un importo percentuale pari al 27,60 calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa.

2. Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente al 27,60% di cui sopra e, pertanto, per il corrispettivo della manodopera si applica la seguente equazione:

$$Pm = Cm \times (1 + 0.276 \times (1 - Sm))$$

Dove:

Pm = corrispettivo della manodopera

Cm = costo della manodopera

Sm = sconto percentuale offerto sul prezzo unitario della manodopera.

### 25.5 Modalità di Rendicontazione e Fatturazione del Canone

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse solo previa verifica della regolarità della prestazione da parte dell'Ente contraente, sulla base dei documenti di contabilità, in applicazione del D.M n. 49/2018 e del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il Servizio e/o lo svolgimento delle attività previste nel singolo OF/OAF, pena la risoluzione di diritto dei medesimi, tramite dichiarazione unilaterale da comunicarsi per iscritto.

3. A titolo di remunerazione per l'erogazione del Servizio viene riconosciuto un corrispettivo bimestrale, comprensivo di tutte le prestazioni stabilite dal presente Capitolato e migliorate in sede di Offerta Tecnica.

4. Il Fornitore, emette la fattura non prima di 10 giorni solari dopo il termine di ogni bimestre; in caso di attività impiantistiche in extracanone in seguito all'avvenuta consegna e verifica da parte dell'Ente contraente di tutta la documentazione di cui al punto 2 del comma 8 del precedente articolo 25.2.

5. L'Ente Contraente ha facoltà di richiedere al Fornitore fatture separate relative all'erogazione del Servizio ai singoli immobili, per scopi di Bilancio dell'Ente medesimo o al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali e/o in seguito a necessità di rimborsi.

## 25.6 Prezzi unitari e oneri della sicurezza

1. La definizione dei prezzi annuali a base d'asta sono state effettuate mediante una valutazione delle attività sulla base dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016, e del costo del lavoro.

2. Gli oneri della sicurezza, nel singolo OF/OAF, saranno poi più dettagliatamente quantificati nel DUVRI da parte dell'Ente contraente, e coerentemente remunerati al Fornitore, senza applicazione del ribasso d'asta.

3. La definizione dell'incidenza degli oneri della sicurezza è stata effettuata sulla base dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016.

4. In seguito a tale valutazione in DUVRI standard sono individuati i costi della manodopera come segue:

- Per i lotti 1-2-3 "Servizi di vigilanza (V)":  
quota fissa per ogni OF euro 250,00 fissi + 0,1% (da applicarsi ai prezzi a base d'asta);
- Per i lotti 4-5-6 "Servizi di portierato (P)":  
quota fissa per ogni OF euro 150,00 fissi + 0,1% (da applicarsi ai prezzi a base d'asta).

5. Gli oneri della sicurezza, nel singolo OF/OAF, saranno poi più dettagliatamente quantificati nel DUVRI che verrà elaborato a partire dal "DUVRI standard" da parte dell'Ente contraente, e coerentemente remunerati al Fornitore, senza applicazione del ribasso d'asta.

6. In sede di definizione degli importi dei lotti e dei relativi oneri interferenziali sono state cumulativamente individuate le seguenti percentuali, corrispondenti alla valutazione da DUVRI:

- Per i lotti 1-2-3 "Servizi di vigilanza (V)":  
0,4% (da applicarsi ai prezzi a base d'asta);
- Per i lotti 4-5-6 "Servizi di portierato (P)":  
0,2% (da applicarsi ai prezzi a base d'asta).

## 25.7 Revisione Prezzi Unitari

1. La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, verrà effettuata su base annuale.

2. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale richiesta del Fornitore al Soggetto aggregatore o d'ufficio se in ribasso, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione (coincidente con la sua sottoscrizione) e varrà per l'anno successivo; non sono ammesse variazioni retroattive e i dati di revisione prezzi vengono comunicati, a cura del Fornitore che ne informa anche il Soggetto aggregatore, per ciascun anno, entro 10 giorni da data e giorno di sottoscrizione della convenzione a tutti gli Enti contraenti. È fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all'art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208.

3. La suddetta revisione si applica annualmente a partire da giorno e mese di sottoscrizione della convenzione con riferimento agli indici ISTAT di cui ai successivi comma 4 e 5, relativi a due mesi precedenti periodo in cui cadono il giorno e mese di sottoscrizione della convenzione per l'anno in corso (es. se la sottoscrizione della convenzione dovesse intervenire il 01/12/2023, il mese di riferimento sarebbe ottobre) rispetto allo stesso periodo del primo anno in cui si è precedentemente attivata la revisione prezzi o rispetto all'anno di sottoscrizione se la revisione è relativa al secondo anno di convenzione.

4. Per il Servizio "V – Vigilanza" la revisione si applica sui prezzi V1, V2, V3 (prevalenti) ribassati in sede di offerta, con riferimento all' "Indice della retribuzione contrattuale oraria base dicembre 2015=100", attività economica (Ateco 2007)

“Servizi di vigilanza privata” per “Totale dipendenti al netto dei dirigenti”, qualora si verifichi una variazione di non meno del 5% del canone annuale, e opera nella misura dell’80% della variazione stessa.

5. Per il Servizio “P – Portierato” la revisione si applica sui prezzi P1, P2 ribassati in sede di offerta, con riferimento all’ “Indice della retribuzione contrattuale oraria base dicembre 2015=100”, attività economica (Ateco 2007) “Servizi integrati di gestione agli edifici” per “Totale dipendenti al netto dei dirigenti”, qualora si verifichi una variazione di non meno del 5% del canone annuale, e opera nella misura dell’80% della variazione stessa.

5. Il metodo è quello di cui alle FAQ – DOMANDE FREQUENTI SUI PREZZI AL CONSUMO di ISTAT n. 22 (link <https://www.istat.it/it/archivio/16333>).

## **Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OF, a pena di nullità delle cessioni stesse.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti dei servizi senza specifica autorizzazione da parte dell’Ente debitore.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, gli Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli OF, per quanto di rispettiva ragione.

Il RUP

Ing. Lisa Prandstraller

*(documento firmato digitalmente)*

## ELENCO PREZZI

**"SERVIZIO V: VIGILANZA"**

Relativamente alle attività che dovranno essere erogate, come meglio specificato nel Capitolato eventualmente migliorate in Offerta dal Fornitore, i prezzi unitari annuali "PxBA" base d'asta, ove x è il generico pedice di prezzo, su cui dovranno essere effettuati ribassi in "Offerta Economica", sono quelli riportati nella successiva Tabella\*\*. Per il metodo di calcolo del canone si veda l'articolo 25 del capitolato.

**PREZZI UNITARI DEI SERVIZI A CANONE**

Codice voce	Voce	Valore	Unità di misura
PV1BA	Prezzo unitario orario del servizio relativo alle attività di vigilanza "V1", impegno di una GPG - Base d'asta	25,00	Euro/h
PV2BA	Prezzo unitario annuale del servizio relativo alle attività di vigilanza, per ciascun obiettivo "V2" Base d'asta	1.100,00	Euro/anno
PV3BA	Prezzo unitario orario del servizio relativo alle attività di vigilanza "V3" - a Base d'asta	38,00	Euro/h
PMBA	Prezzo unitario annuale del servizio relativo alle attività di "M" per ciascuna delle tre tipologie possibili di impianto (antintrusione, videosorveglianza, antincendio) a Base d'asta	250,00	Euro/impianto

\*\* Il presente elenco prezzi non contiene le voci %L "Sconto percentuale su listini art. 25.3 del capitolato", e %N "Sconto percentuale per individuazione del canone annuale di solo noleggio" e %MO "Sconto percentuale su spese generali e utile di impresa da applicarsi prezzi unitari della manodopera, come da art. 25.4 del Capitolato", che pure devono essere valorizzate dal concorrente in offerta economica.

**"SERVIZIO P: PORTIERATO"**

Relativamente alle attività che dovranno essere erogate, come meglio specificato nel Capitolato eventualmente migliorate in Offerta dal Fornitore, i prezzi unitari annuali "PxBA" base d'asta, ove x è il generico pedice di prezzo, su cui dovranno essere effettuati ribassi in "Offerta Economica", sono quelli riportati nella successiva Tabella\*\*. Per il metodo di calcolo del canone si veda l'articolo 25 del capitolato.

**PREZZI UNITARI DEI SERVIZI A CANONE**

Codice voce	Voce	Valore	Unità di misura
PP1BA	Prezzo unitario orario del servizio relativo alle attività di portierato "P1" con impegno di un operatore fiduciario, a Base d'asta	20,00	Euro/h
PP2BA	Prezzo unitario orario del servizio relativo alle attività di portierato "P2" con impegno di un operatore fiduciario, a Base d'asta	23,00	Euro/h

	<i>Titolo:</i> PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	<i>Rev. 00</i>
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	<b><i>pag. 1 di 28</i></b>

**ALLEGATO N. 2 al "Capitolato tecnico prestazionale"**

# D.U.V.R.I. STANDARD

**Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze Art. 26 D.Lgs. 81/2008.**

**SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO PRESSO IMMOBILI O AREE DI PROPRIETÀ/IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI SUDDIVISA IN 6 LOTTI.**

CIG LOTTO 1 VIGILANZA (Bologna, Modena, Ferrara):	9906318838
CIG LOTTO 2 VIGILANZA (Ravenna, Forlì Cesena, Rimini):	9906625591
CIG LOTTO 3 VIGILANZA (Reggio Emilia, Parma, Piacenza):	9906656F23
CIG LOTTO 4 PORTIERATO (Bologna, Modena, Ferrara):	990667814F
CIG LOTTO 5 PORTIERATO (Ravenna, Forlì Cesena, Rimini):	990668898D
CIG LOTTO 6 PORTIERATO (Reggio Emilia, Parma, Piacenza):	9906708A0E



	Titolo: PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	Rev. 00
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 3 di 28

## 1 PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 (ed in particolare dal suo comma 3 per quanto riguarda le attività contrattuali in oggetto).

Si tratta in particolare:

- di valutare i possibili rischi da interferenze che possono generarsi negli ambienti di lavoro o di vita, all'interno dei quali si dovranno svolgere le attività definite nel contratto in oggetto;
- di definire le misure di prevenzione e/o protezione (in sigla MPP) adottate o da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- di individuare le figure coinvolte che dovranno mettere in pratica le MPP definite;
- di fare una stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi allo specifico contratto, in pratica di fare una stima dei costi per mettere in pratica le MPP definite.

Per comprendere cosa si intenda per rischio da interferenza si è fatto riferimento a quanto chiarito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con det. n. 3 del 5 marzo 2008, per il quale si parla di *interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del contraente e quello dell'Fornitore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivati dall'esecuzione del contratto.*

Deve, inoltre, essere sottolineato, prosegue la determinazione, che la valutazione dei rischi da interferenza, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la sede di lavoro, incluso il pubblico esterno.

Infine, la determinazione segnala che, a mero titolo esemplificativo, si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- *derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;*
- *immessi nel luogo di lavoro del contraente dalle lavorazioni dell'Fornitore;*
- *esistenti nel luogo di lavoro del contraente, ove è previsto che debba operare l'Fornitore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Fornitore;*
- *derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal contraente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).*

Per limitare l'insorgenza di tali rischi il legislatore, mediante l'art.26, ha introdotto alcuni obblighi nei riguardi sia dei datori di lavoro committenti, che delle imprese appaltatrici e esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi che svolgono gli interventi manutentivi. Tali obblighi prevedono:

- La verifica delle idoneità tecnico professionali delle ditte affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, prima e dopo la stesura del contratto (prequalifica), anche mediante l'acquisizione della relativa iscrizione alla Camera di Commercio e della documentazione di idoneità. Per la trattazione di questo argomento si rimanda al paragrafo 3;
- La consegna alle nuove imprese delle dettagliate informazioni relative ai "rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ed alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività." (art. 26, comma 1, punto b). Per la trattazione di questo argomento si rimanda al paragrafo 4.
- La cooperazione e il coordinamento per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione "al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva". Per la trattazione di questo argomento si rimanda ai successivi paragrafi.

Da ultimo si segnala che il presente documento va compilato come documento base in fase di gara, quindi viene integrato, con le informazioni specifiche sui rischi di lavorazione introdotti dalle imprese esecutrici, ad affidamento avvenuto.

	Titolo: PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	Rev. 00
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 4 di 28

**IMPORTANTE:** Nel caso in cui le prestazioni oggetto dell'appalto si configurassero come lavori; quindi, rientrassero nell'ambito di applicazione del titolo IV del D.l.gs 81/08, il Fornitore deve elaborare il POS, redatto nel rispetto dei contenuti minimi di cui al D.M 09/09/2014 e, nel caso di obbligo di redazione del PSC, la redazione del POS si deve configurare come elemento di dettaglio di quest'ultimo documento.

## 2 ANAGRAFICA DEL CONTRATTO

In questa parte del documento vengono presentati l'anagrafica del contratto e i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza per il contratto in oggetto, con le definizioni e i riferimenti normativi.

In relazione alle definizioni delle figure indicate nel presente documento si fa riferimento alla "Procedura di gestione art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione"

### 2.1 Termini e definizioni

Ai fini del presente documento si intende:

**Soggetto Aggregatore (Città metropolitana di Bologna):** L'Amministrazione nella sua titolarità dei rapporti con il Fornitore relativamente alla Convenzione;

**Ente contraente:** La/e Amministrazione/i abilitate ad effettuare le Richieste Preliminari di Forni-tura, gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

**Fornitore:** L'operatore economico risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;

**Impresa esecutrice:** ogni ditta o azienda o impresa, artigiana o meno, avente almeno un dipendente o equiparato tale (collaboratori familiari, soci), indipendentemente dalla sua ragione sociale o dalla sua forma societaria;

**Lavoratore autonomo:** persona fisica che opera individualmente senza vincolo effettivo di subordinazione verso datori di lavoro terzi, e che non presenta quindi altri lavoratori alle proprie dipendenze. In genere sono lavoratori autonomi gli artigiani, titolari delle ditte individuali, che svolgono attività specialistiche non richiedenti particolari attrezzature ed organizzazioni di lavoro (vetrai, fabbri, ecc..).

**Responsabile di procedimento:** Il funzionario dell'Ente contraente a cui sono delegate le funzioni di responsabile delle funzioni relative all'OF.

**Datore di Lavoro:** Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

**Responsabile di sede o ambiente lavorativo:** Il Datore di Lavoro o suo delegato competente della sede oggetto del servizio, colui che *"prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il documento in oggetto, DUVRI, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali"*. Inoltre, svolge il coordinamento operativo sul posto con l'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo.

**Servizio di Prevenzione e Protezione:** lo specifico servizio istituito presso l'Ente contraente, per quel che riguarda gli ambienti di lavoro con dipendenti dell'Ente; nei restanti ambienti di lavoro nei quali non opera personale dell'Ente si intende lo specifico Servizio istituito presso ognuno di questi.

**Rischi da interferenze:** con riferimento alla determinazione dell'Autorità della Vigilanza dei Contratti Pubblici, n°3 del 5 marzo 2008, si parla di rischi di interferenza *"nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale*

	Titolo: PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	Rev. 00
	Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008	pag. 5 di 28

del contraente e quello dell'Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratto differente.... Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la sede di lavoro.”

**Rischi particolari:** sono da intendere sia i rischi individuati all'allegato XI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sia i rischi individuati all'allegato I dello stesso decreto, la cui presenza può comportare, per questi ultimi, la sospensione dell'attività imprenditoriale

## 2.2 Anagrafica contraente (Ente contraente)

Ragione Sociale:

Sede Legale:

Sede Operativa:

Partita Iva:

## 2.3 Figure tecniche della committenza (Ente contraente)

Datore di lavoro:

Responsabile Unico del Procedimento (RUP):

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC):

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP):

### Figure relative ai luoghi di esecuzione del contratto

Identificazione luogo di lavoro:

Responsabile di sede (Datore di lavoro):

### 2.3.1 Durata dell'Ordinativo di fornitura

L'OF avrà inizio il \_\_\_\_\_ e durata 24 mesi.

### 2.3.2. Verbale di presa in consegna

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna attività all'interno dei luoghi di esecuzione del servizio, da parte del fornitore/eventuale subfornitore anche lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma da parte dell'Ente contraente, dell'apposito verbale di presa in consegna.

In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nel presente documento ed integrazioni al medesimo, o di infrazioni alle norme, per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente, ferma restando la completa responsabilità civile e penale ai sensi di legge dell'Fornitore, l'Ente contraente ha il diritto, in via alternativa e a suo insindacabile giudizio:

- di non consentire l'ulteriore prosecuzione dell'OF fino alla regolarizzazione;
- di vietare l'accesso ai locali alle strutture, a tutti i dipendenti del Fornitore che non siano regolarmente assicurati a termini di legge, o non si attengano alle disposizioni del presente DUVRI.



	Titolo: PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	Rev. 00
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 7 di 28

- k. controllo visivo e funzionale dei componenti di ciascun sistema di allarme e vigilanza, come da seguente elenco esemplificativo non esaustivo:
1. inserimento e disattivazione di allarme manuale/automatico da orologio programmatore;
  2. avvisatore di allarme per l'operatore, accensione monitor e tacitazione manuale;
  3. verifica della corretta sincronizzazione e della taratura delle telecamere;
  4. verifica dell'integrità dei dispositivi a garanzia della sicurezza fisica dei registratori e verifica del mantenimento degli standard di registrazione;
  5. verifica ed eventuale integrazione dei cartelli segnaletici ai fini della privacy e relativa visibilità;
- l. ogni altra attività richiesta dall'Ente contraente ed eseguibile dal fornitore in coerenza con il servizio di vigilanza attiva, nel rispetto del MSAA delle norme vigenti e delle abilitazioni e competenze di ciascun GPG.

Per V2: oltre alle attività in centrale operativa, sono comprese le seguenti attività sugli impianti:

- a. monitoraggi costanti e aggiornamenti in continuo dei firewall e firmware all'ultima generazione, verifiche in continuo della corretta protezione di ciascun sistema/elemento rispetto alla sicurezza informatica;
- b. pulizia di telecamere e dei sensori, relative custodie e rilevatori con cadenza minima ogni 15 giorni;
- c. verifica della assenza di atti vandalici;
- d. controllo visivo e funzionale dei componenti di ciascun sistema di allarme e vigilanza, come da seguente elenco esemplificativo non esaustivo:
  - avvisatore di allarme per l'operatore, accensione monitor e tacitazione manuale;
  - verifica della corretta sincronizzazione e della taratura delle telecamere;
  - verifica dell'integrità dei dispositivi a garanzia della sicurezza fisica dei registratori e verifica del mantenimento degli standard di registrazione;
  - verifica ed eventuale integrazione dei cartelli segnaletici ai fini della privacy e relativa visibilità.

Per V3:

- l'ispezione esterna ed interna dell'obiettivo, al fine di individuare di eventuali eventi anomali o segni di attività sospetta recente o in atto (per es. varchi delle recinzioni, vetri rotti, tracce di pneumatici, perdite di acqua evidenti, odore di gas, incendio, ecc.);
- verifica della corretta chiusura, dell'obiettivo e dell'assenza di elementi che costituiscano una riduzione del livello di sicurezza come definito nel MSAA, con pronta segnalazione e attivazione della reperibilità manutentiva se l'Ente ha aderito al servizio "M" e all'Ente contraente;
- comunicare costantemente con la centrale operativa e richiedere l'invio di ulteriori GPG ove necessario - la Centrale operativa attiva in contemporanea la comunicazione con l'Ente contraente;
- l'eventuale allertamento delle autorità preposte, nel rispetto delle vigenti normative, mantenendosi a loro disposizione per tutto il tempo necessario.

Per V4:

- acquisizione preliminare di ogni elemento utile alla verifica della tipologia di allarme;

	<i>Titolo:</i>	PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	<i>Rev. 00</i>
		<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 8 di 28

- verifica esterna e interne per la individuazione di eventuali eventi anomali (per es. varchi delle recinzioni, vetri rotti, tracce di pneumatici, perdite di acqua evidenti, odore di gas, incendio, ecc.);
- verifica della corretta chiusura di porte/finestre raggiungibili, e altre verifiche pertinenti alle varie tipologie di allarme previste nel MSAA;
- informare costantemente la centrale operativa e richiedere l'invio di ulteriori GPG ove necessario - la Centrale operativa attiva in contemporanea la comunicazione con l'Ente contraente;
- operare sempre nel rispetto del MSAA e delle vigenti normative relativamente all'attivazione delle Autorità preposte in caso di reati.

Per M, oltre alle attività già descritte in V2 (se non attivata):

- a. censimento di tutti i componenti degli impianti da gestire nel sistema informativo, aggiornamento in continuo del censimento e del registro di manutenzione degli impianti (in duplice copia), con firma del manutentore.
- b. verifiche e attività periodiche previste dalle norme specifiche che definiscono la regola dell'arte alle relative cadenze, per garantire la piena efficienza di tutte le attrezzature e impianti, in coerenza con le indicazioni del produttore, le prescrizioni di capitolato e con l'offerta tecnica;
- c. verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni;
- d. controllo di funzionalità e taratura della sensibilità di sensori e telecamere, in generale di tutti gli elementi che inviano/ricevono segnale;
- e. verifica della corretta trasmissione delle segnalazioni di allarme e delle telecamere fino alla centrale operativa remota, in seguito ad attivazione (verifica causa – effetto) per ogni impianto;
- f. verifica delle segnalazioni di guasto su tutte le linee di rivelazione/allarme mediante prove multiple con rimozione/disattivazione degli elementi (telecamera, rilevatore, centrale, ecc..), creazione di corto circuito e di interruzione di linea, controllo dei traslatori, verifica delle alimentazioni e commutazioni, batterie ed ogni altro elemento significativo anche ai fini della segnalazione del guasto;
- g. per le attrezzature dotate di batterie: attività periodiche preventive individuate dal produttore delle batterie, verifica dell'efficienza e della carica delle batterie nel rispetto delle prescrizioni del produttore sia della singola attrezzatura che della relativa batteria, con sostituzione delle stesse con intervalli non superiori alle raccomandazioni del produttore con altre nuove, con le medesime caratteristiche e dotate della marcatura CE ove pertinente;
- h. per tutti i componenti in generale effettuazione delle attività manutentive segnalate dal relativo produttore nella documentazione tecnica di riferimento;
- i. controllo in generale del sistema di sicurezza;
- j. verifica e taratura della sincronizzazione;
- k. verifiche e attività manutentive ordinarie e straordinarie previste dal produttore del singolo elemento dell'impianto anche mediante sostituzione di componenti di cui è prevista la sostituzione nella vita utile di ciascun elemento, comprese le batterie, anche in conseguenza delle attività di cui al punto 3 del precedente articolo 20.2.1.2 e finalizzata a ridurre la probabilità di guasto, il degrado del funzionamento ed a minimizzare

	Titolo: PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	Rev. 00
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 9 di 28

il rischio;

- I. attività manutentive a canone per superamento delle eventuali criticità riscontrate in sede di monitoraggio e verifica e sostituzione dei componenti che abbiano perso la necessaria affidabilità;
- m. attività di manutenzione a guasto degli impianti da eseguirsi in reperibilità con arrivo sul posto entro 1 ora dalla richiesta e risoluzione entro 12 ore anche, ove non reperibili nell'immediato i pezzi di ricambio, mediante intervento tampone/provisorio/compensativo tale da garantire il mantenimento di pari condizioni di sicurezza fino al ripristino e da realizzarsi previa accettazione della soluzione da parte dell'Ente contraente;
- n. tutti gli oneri per la ricerca guasti nonché i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di segnaletica, i presidi per la sicurezza e per il confinamento delle aree, gli oneri di trasporto dei materiali oltre che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale di risulta, nonché la pulizia dell'area di intervento;
- o. reperibilità 24/24 h, 365 giorni/anno e intervento in loco entro 30 minuti, con le dotazioni necessarie al fine della risoluzione delle problematiche manutentive anche mediante intervento tampone da mettere in atto senza soluzione di continuità.

### **2.3.3.2. SERVIZIO DI PORTIERATO (LOTTI TERRITORIALI 4, 5, 6)**

Le attività del servizio, nel rispetto di quanto operativamente definito nel Manuale procedurale (MP), con esecuzione da parte di personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere i compiti e le funzioni assegnate, adeguatamente formato in relazione all'attività da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare, a titolo esemplificativo sono:

- 1) procedure atte a garantire la continuità del presidio senza soluzione di continuità, gestione di emergenze varie e delle pause, orari;
- 2) procedure per l'apertura, la chiusura e il controllo degli accessi al luogo e relative aree e parcheggi da parte di lavoratori, utenti, terzisti, personale addetto alle pulizie;
- 3) registrazione degli accessi, rilascio/ritiro pass provvisori, presa in consegna di documenti di identità – procedure comportamentali in caso di criticità/potenziale contraffazione di documenti;
- 4) procedure per l'ispezione di borse e contenitori, pacchi, plichi, lettere e delle merci in entrata/uscita, oggetti smarriti e/o rinvenuti di cui non sia possibile identificare il proprietario - rischio esplosivi o agenti biologici;
- 5) procedure per la custodia, gestione, consegna di serrature, chiavi, codici mnemonici;
- 6) individuazione di ulteriori attività tipiche del portierato quali smistamento posta, accensione e spegnimento illuminazione, assistenza alle sale riunioni, gestione dei corrieri/fornitori e del materiale in consegna e altro pertinente. Poiché tali attività comportano in generale lo spostamento del personale dalla guardiola, sono individuate le procedure per garantire comunque la continuità del presidio.
- 7) procedure e regole di comportamento generali e, ove necessario, declinate con riferimento alla specificità del luogo relative a titolo esemplificativo a:
  - a) attività di centralinista, gestione di telefonate in ricezione e valutazione del rischio terroristico, e gestione elenchi telefonici di reperibilità degli operatori del Fornitore;
  - b) effettuazione di una chiamata di emergenza;

	<i>Titolo:</i>	PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	<i>Rev. 00</i>
		<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 10 di 28

- c) gestione dei contatti con visitatori, informazioni sul servizio e sugli uffici, con avviso agli uffici competenti, rilievo, gestione e eventuale allontanamento e segnalazione di comportamenti inappropriati;
  - d) prenotazione e gestione sale riunioni, anche con accensione e assistenza di base alle attrezzature informatiche presenti, assistenza alle attività istituzionali;
  - e) gestione di consegne a utenti/dipendenti dell'Ente contraente (ad esempio consegne di cellulari di servizio, DPI, badge, ecc..) e relative ricevute;
  - f) consegna delle chiavette per i distributori di bevande/cibo, gestione di eventuali comunicazioni con il relativo gestore;
  - g) gestione delle bandiere e verifica della corretta posizione;
  - h) controllo dei monitor di videosorveglianza;
  - i) estrazione di immagini videoregistrate, in relazione al diritto d'accesso ed alla tutela della privacy;
  - j) segnalazione di intrusione, furto, aggressione, rapina e in generale rilievo di fatti, indizi e situazioni di compromissione del livello di sicurezza, modalità di compilazione del "Registro delle attività" e del "Rapporto di evento anomalo";
  - k) Controllo delle infrastrutture di servizio, chiusura porte e finestre, quadri elettrici e comandi.
  - l) Controllo del regolare funzionamento degli impianti tecnologici e di utilizzo dei servizi comuni quali: ascensore, illuminazione, impianti idrici, segnali antincendio, riscaldamento, etc.;
  - m) Attivazione di richieste d'intervento (es. apertura ticket) in caso di rilevazione di anomalie agli impianti;
  - n) monitoraggio dei sistemi di allarme e di sorveglianza all'apertura e chiusura delle sedi, con l'obbligo, in caso di allarme, di immediata segnalazione all'Ente contraente;
  - o) segnalazione di irregolarità anche comportamentali (presenza di soggetti fumatori in luoghi con divieto, utilizzo di luoghi per i quali è vietato l'accesso anche da parte del personale dell'Ente, etc.) nonché di atti vandalici;
  - p) gestione di malore di un soggetto a qualunque titolo presente;
  - q) assistenza ai visitatori affetti da disabilità palesi od occulte;
  - r) tenuta del registro delle segnalazioni da parte degli utenti sul servizio;
  - s) gestione di eventuali apprestamenti impiantistici e di security presenti presso i luoghi, compreso il controllo in continuo di funzionalità, la tenuta del registro di monitoraggio e controllo, la segnalazione di anomalie, la sicurezza nell'uso delle stesse
  - t) impegno di riservatezza;
  - u) accesso sicuro al sistema informativo.
- 8) Procedure per ispezioni specifiche secondo le indicazioni dell'Ente contraente, delle aree dello stabile individuate, segnalando situazioni anomale e intervenendo in caso di necessità (ad esempio verifiche per chiusura degli immobili e aree: assenza di persone all'interno, spegnimento/attivazione impianti, chiusura finestre, attivazione impianti antieffrazione ecc);



	Titolo: PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	Rev. 00
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 12 di 28

#### 4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento, di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è stato realizzato sulla base dei contenuti forniti dalla normativa vigente riguardante la prevenzione infortuni e malattie professionali: in questo paragrafo si riportano gli estremi delle principali norme alle quali si è attinto:

Norma	Titolo - Contenuti
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Unico Testo della Sicurezza)
D. M. n. 269 del 1° dicembre 2010	Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti
Circolare del Ministero dell'Interno 24 marzo 2011	Vademecum operativo – Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr.269 in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza e investigazione privata
Legge n. 94 del 15 luglio 2009	Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
D.M. n. 115 del 4 giugno 2014	Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente
Linee Guida ANAC n. 10 recanti	Affidamento del servizio di vigilanza privata" approvate con delibera n. 462 del 23 maggio 2018, in sostituzione delle Linee guida del 2015.

#### 5. NORME GENERALI PER IL FORNITORE

##### 5.1 Disposizioni generali

Il Fornitore ha l'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità dell'appalto, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori e di tutte le persone.

Il servizio deve essere eseguito conformemente alle norme di legge, alla Convenzione e relativi allegati, agli Ordinativi di fornitura.

**Il Fornitore è responsabile, nella figura del Datore di lavoro, degli atti e delle omissioni del personale che opera presso le aree oggetto del servizio (compresi eventuali subappaltatori autorizzati) e garantisce che conoscano e rispettino tutte le norme e prescrizioni di sicurezza unitamente a tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi.** L'Ente contraente potrà periodicamente verificare che il servizio venga eseguito rispettando tutte le norme e prescrizioni di sicurezza. Nei casi di palesi inadempienze, L'ente contraente potrà riservarsi sia di sospendere le attività fino a quando non saranno state regolarizzate le infrazioni rilevate, sia di allontanare i lavoratori che non rispettino le norme di sicurezza e quelle richiamate dal presente documento.

	Titolo: PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	Rev. 00
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 13 di 28

## 5.2 Obblighi generali per l'APPALTATORE e SUBAPPALTATORI

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all'interno di un'azienda/di una singola unità produttiva della stessa, ad imprese appaltatrici, introduce obblighi precisi a carico di chi è esecutore dei lavori.

Prima di iniziare i lavori l'Appaltatore si impegna a visionare quanto riportato nel presente Documento, a condividerlo e a collaborare al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia per i propri dipendenti, di cui è pienamente e consapevolmente responsabile, sia verso i lavoratori altrui, alla cui sicurezza e salute egli concorre attraverso le attività di coordinamento e collaborazione.

In modo particolare, si sottolinea che l'Appaltatore e ogni futuro eventuale Subappaltatore si impegnano:

- Ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge (UNI, CEI, CEN, ISO);
- Ad adempiere agli obblighi di formazione e informazione verso i propri lavoratori, per quanto attiene ai rischi specifici connessi all'attività appaltata (ad esclusione dei lavoratori autonomi);
- A dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuali (DPI), ove necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli che possono essere prescritti dal Committente in relazione a condizioni di rischio specifiche presenti o derivanti dalla interferenza delle lavorazioni svolte da ditte terze;
- A segnalare tempestivamente al Committente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
- A consegnare l'opera ultimata o a completare il servizio richiesto in condizioni di sicurezza, sgombra da materiali o rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori o generati da tutte le attività svolte.
- A richiedere autorizzazione scritta per ogni subappalto, qualora non previsto nel contratto. In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile del coordinamento operativo delle aziende subappaltatrici, fermo restando l'onere del coordinamento ai fini della eliminazione o, ove ciò non fosse possibile della riduzione dei rischi interferenti a carico del Datore di Lavoro Committente;

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti e personale presenti in loco, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali.

In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

## 5.3 Gestione delle emergenze e primo soccorso

Alcune attività in appalto potrebbero essere svolte in prossimità di attrattori e generatori di grandi flussi di pubblico ed utenza.

In caso di evacuazione degli edifici ubicati in prossimità delle aree oggetto dell'attività, gli addetti ai lavori si dovranno allontanare dalle aree in emergenza senza trascurare la messa in sicurezza delle aree oggetto dell'attività.

Gli addetti ai lavori dovranno agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso in arrivo e dovranno tempestivamente liberare le vie di accesso da eventuali ingombri temporanei assicurando la sicurezza dell'area.

## 5.4 Norme di comportamento in caso di malore o infortunio

Presso l'area, saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Tali presidi, composti da pacchetti di medicazione per il pronto intervento, sono tenuti in apposite cassette di medicazione che sono poste, sugli autocarri che stazionano nel cantiere in modo da garantire in ogni momento la possibilità di utilizzo di detti pacchetti.

La presenza dei pacchetti di medicazione deve essere nota a tutti i dipendenti che ne sono stati informati tempestivamente con comunicazione scritta comprensiva delle procedure da seguire in caso d'utilizzo delle stesse.

In ogni cassetta è presente un avviso riportante i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi d'emergenza o normale assistenza.

	Titolo: PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	Rev. 00
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 14 di 28

In caso di necessità si dovrà fare riferimento per i primi accertamenti agli addetti al primo soccorso e quindi provvedere alla eventuale organizzazione del trasferimento al più vicino ospedale.

#### 5.4.1. Presidio sanitario

Il Fornitore deve tenere a disposizione un proprio pacchetto di medicazione che comunque deve essere immediatamente disponibile.

Tale pacchetto deve essere sempre a disposizione dei lavoratori e per questo dovrà essere conservato in luogo ben accessibile, segnalato e conosciuto. Nella tabella seguente si riporta il contenuto minimo del pacchetto di medicazione.

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guanti sterili monouso (2 paia);</li> <li>• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1);</li> <li>• Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 250 ml (3);</li> <li>• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);</li> <li>• Compresa di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);</li> <li>• Pinzette da medicazione sterili monouso (1);</li> <li>• Confezione di cotone idrofilo (1);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (1);</li> <li>• Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (1);</li> <li>• Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1);</li> <li>• Un paio di forbici;</li> <li>• Un laccio emostatico (1);</li> <li>• Confezione di ghiaccio pronto uso (1);</li> <li>• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);</li> <li>• Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza</li> </ul>

## 6 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E LE MISURE COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le parti dovranno preventivamente attivarsi al fine di concordare le modalità di svolgimento delle attività, collaborando per il rispetto del programma esecutivo nel rispetto delle norme di sicurezza.

### La classificazione dei rischi da interferenza e metodo di valutazione

La suddivisione seguita è puramente schematica ed esemplificativa, e ricalca l'impostazione delle linee guida ISPESL sull'impostazione del documento di valutazione dei rischi, che così li schematizza:

#### Categoria 1 - RISCHI PER LA SICUREZZA

I rischi per la Sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l'ambiente di lavoro; le macchine e/o le apparecchiature utilizzate; le modalità operative; l'organizzazione del lavoro, ecc.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un "idoneo equilibrio biomeccanico tra UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO" sulla base dei più moderni concetti ergonomici.

#### Categoria 2 - RISCHI PER LA SALUTE

I rischi per la salute, o rischi igienico - ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione

Riproduzione consentita dalla Città Metropolitana di Bologna - Ufficio di Protezione Civile - 2025 / 39654 del 28/06/2023  
 Protocollo Generale: 2025 / 39654 del 28/06/2023  
 2023 15:48:59  
 2023 11:30:56

	Titolo: PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	Rev. 00
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 15 di 28

dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione dell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica, biologica, con seguente esposizione del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico - ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un "Idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO".

### Categoria 3 - RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI

Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra "l'operatore" e "l'organizzazione del lavoro" in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che è di tipo ergonomico oltre che psicologico ed organizzativo. La coerenza di tale "quadro", pertanto può essere analizzata anche all'interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute.

#### 6.1.1 Il metodo di valutazione dei rischi

I rischi presenti negli ambienti di lavoro,

- siano essi di carattere ambientale,
- siano quelli derivanti dalle attività lavorative dei fornitori e, in questa fase, necessariamente ipotizzati
- siano quelli valutati come interferenti

vengono "pesati" attribuendo loro una specifica valutazione legata a criteri stabiliti dalla legislazione, oppure dalla normativa tecnica e/o dalle linee guida specifiche ove espressamente presenti.

Al termine del processo di valutazione del singolo rischio vengono ricondotti tutti gli indicatori di rischio a valori di rischio codificati e omogenei come indicato in tabella sottostante.

VALORE RISCHIO	ENTITÀ DEL RISCHIO	CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ENTITÀ DEL RISCHIO
0	ASSENTE - IRRILEVANTE	Condizioni tali da non determinare rischi per il lavoratore o che possono produrre al lavoratore lesioni o disturbi irrilevanti.
1	BASSO	Condizioni che possono produrre al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) bassa.
2	MEDIO	Condizioni che possono produrre al lavoratore un infortunio grave o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità reversibile con casistica (aziendale e/o ufficiale) media.
3	ELEVATO	Condizioni che possono produrre al lavoratore un infortunio o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità irreversibile ed invalidante con invalidità totale o conseguenze letali.

#### 6.1.2 Rischi da interferenza residuali da gestire nell'OF/OAF e le relative misure di prevenzione e protezione

Nel contratto in oggetto sono da gestire i rischi da interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione indicati nella successiva tabella. Ad affidamento avvenuto e prima della firma del contratto, il Fornitore dovrà compilare/integrare il presente documento con il proprio POS/DVR per le specifiche attività, indicando in essi i rischi che possono potenzialmente creare interferenze con le attività del Responsabile di sede e le relative MPP.

Riproduzione e diffusione della presente in formato elettronico e cartaceo è vietata senza permesso scritto dalla Città Metropolitana di Bologna. Protocollo Generale: 2023/39634 del 28/06/2023

	<i>Titolo:</i> PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI          D'OPERA</b>	<i>Rev. 00</i>
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	<b><i>pag. 16 di 28</i></b>

**RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA**

<b>Servizio "V" Vigilanza "Lotti 1-2-3"</b>				
<b>Attività:</b> <b>V1: Vigilanza fissa diurna e notturna</b> <b>V2: Vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza</b> <b>V3: Vigilanza saltuaria di zona</b> <b>V4: intervento su allarme</b>				
<b>Potenziale rischio da interferenza</b>	<b>Dettaglio rischio</b>	<b>Misure di prevenzione adottate Fornitore</b>	<b>Entità del rischio</b>	<b>Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente</b>
<b>AREE ESTERNE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>  (Presenza altre ditte appaltatrici presenti negli stessi luoghi di lavoro – personale Ente Contraente)	- Investimento	- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati dalla segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili  - Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra	<b>2</b>	
<b>TUTTE AREE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>  (Presenza altre ditte appaltatrici presenti negli stessi luoghi di lavoro – personale Ente Contraente)	- Urto; - Inciampo; - Intralcio alle vie di fuga per posizionamento errato delle attrezzature	- Divieto di lasciare incustodita l'attrezzatura.	<b>2</b>	
<b>TUTTE AREE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>  (Presenza altre ditte appaltatrici presenti negli stessi luoghi di lavoro – personale Ente Contraente)	- Rischi legati alla mancanza di informazione e formazione dei lavoratori che potrebbero nascere dalle possibili interferenze	- Il Fornitore informa i dipendenti riguardo i rischi esistenti e sulle modalità operative da seguir per rispettare la normativa in materia di sicurezza	<b>2</b>	- l'Ente Contraente informa il Fornitore riguardo le modalità operative delle proprie attività.

	<i>Titolo:</i> PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	<i>Rev. 00</i>
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 17 di 28

Potenziale rischio da interferenza	Dettaglio rischio	Misure di prevenzione adottate Fornitore	Entità del rischio	Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente
<b>AREE IN PRESENZA DI MACCHINE RADIOGENE E METALDETECTOR</b>	- Rischi dovuti alla presenza di macchine radiogene ed emittenti campi elettromagnetici	- Sorveglianza sanitaria specifica se prevista e ritenuta necessaria dal MC dell'appaltatore. - Formazione degli addetti sulle modalità operative al fine di ridurre i rischi specifici.	<b>2</b>	- Nomina esperto qualificato - Relazione di radioprotezione - Autorizzazione all'uso dell'apparecchiatura.
<b>UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI</b>	- Rischi dovuti all'utilizzo di attrezzature e macchinari	- Utilizzo esclusivo di attrezzature e macchinari propri, rispondenti alle vigenti norme di legge e secondo corrette procedure di sicurezza.	<b>2</b>	
<b>GESTIONE DELLE EMERGENZE</b>	- Infortunistico trasversale	- Informazione sulle procedure stabilite dall'Ente Contraente in caso di emergenza. (a titolo non esaustivo, fughe di gas – allagamenti – sblocco ascensore) - Obbligo del fornitore ad effettuare al proprio personale attività di informazione e formazione sulle procedure da attuare in caso di emergenza. - Obbligo del personale Fornitore a non mettere in atto azioni di propria iniziativa ma attenersi alle istruzioni ricevute	<b>2</b>	- Consegna delle procedure di gestione delle emergenze. (a titolo non esaustivo, fughe di gas – allagamenti – sblocco ascensore)
<b>AGENTI BIOLOGICI</b>	- Rischio derivante con possibile contatto utenza	- Utilizzare la normale prassi igienica personale - Avvertire il committente in caso di evidenti rischi	<b>2</b>	
<b>TUTTE AREE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b> (Presenza altre ditte appaltatrici presenti negli stessi luoghi di lavoro – personale Ente Contraente)	- Presenza di lavoratori del Fornitore con in dotazione arma da fuoco	- Periodica formazione ed addestramento dei lavoratori sulle procedure di mantenimento dell'arma in condizioni di sicurezza durante il servizio.	<b>3</b>	

Riproduzione e diffusione della presente opera è vietata senza permesso scritto dalla Città Metropolitana di Bologna. Protocollo Generale: 2023/39634 del 28/06/2023.

	<i>Titolo:</i> PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	<i>Rev. 00</i>
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 18 di 28

Potenziale rischio da interferenza	Dettaglio rischio	Misure di prevenzione adottate Fornitore	Entità del rischio	Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente
<b>TUTTE AREE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b> (Presenza altre ditte appaltatrici presenti negli stessi luoghi di lavoro – personale Ente Contraente)	- Rischio dovuto alla presenza, maneggio armi da fuoco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le Guardie Giurate (G.P.G) dispongono del regolare porto d'armi;</li> <li>- Le G.P.G. vengono richiamate e sensibilizzate per la massima attenzione durante le loro attività e per la cura dell'arma in dotazione;</li> <li>- L'arma da fuoco non viene mai abbandonata ma è sempre custodita dalla G.P.G;</li> <li>- Le G.D.G vengono formate periodicamente sulla gestione di eventi particolari al fine di mantenere la calma ed evitare conseguenze gravi ai visitatori;</li> <li>- Conoscenza e rispetto delle normative procedurali che attenuano al massimo le situazioni potenzialmente dannose;</li> <li>- Serio addestramento psicofisico anche per quando riguarda l'uso delle armi per la difesa personale</li> </ul>	<b>3</b>	
<b>AREE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b> Rischi legati alla carenza del rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza riferite ai rischi specifici dei luoghi di lavoro	- Possibili cause di infortuni di terzi o di dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il personale che dovrà accedere ad aree particolari (ad esempio locali tecnici) dovrà essere informato e formato sui rischi specifici dei locali presenti in tali locali, sulle misure di sicurezza e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza;</li> <li>- Rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dei luoghi di lavoro;</li> <li>- Obbligo di riferire circa situazioni di potenziale pericolo</li> </ul>	<b>2</b>	- L'Ente Contraente informa il Fornitore riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata ed alle misure di prevenzione e protezione

	<i>Titolo:</i> PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	<i>Rev. 00</i>
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 19 di 28

<b>Servizio "V" Vigilanza "Lotti 1-2-3"</b>				
<b>Attività:</b>				
<b>V2: Vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza</b>				
<b>M: Manutenzione degli impianti di comunicazione, allarmi, antintrusione e videosorveglianza</b>				
Potenziale rischio da interferenza	Dettaglio rischio	Misure di prevenzione adottate Fornitore	Entità del rischio	Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente
<b>AREE ESTERNE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>	- Caduta materiali dall'alto	- Segnalazione e perimetrazione delle aree oggetto di intervento, per tutelare personale, utenti, passanti e persone anche presenti occasionalmente nei siti.	<b>2</b>	
<b>AREE ESTERNE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>	- Rischio di urto / inciampo	- Stoccare correttamente il materiale e le attrezzature usate per le attività oggetto dell'appalto.	<b>2</b>	
<b>AREE ESTERNE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>	- Investimento	- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali, ove presenti, e comunque lungo il margine delle vie carrabili; - Non sostare dietro gli automezzi in sosta o in manovra.	<b>2</b>	
<b>AREE ESTERNE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>	- Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese	- Il Fornitore dovrà stabilire al momento con l'Ente contraente e altri datori di lavoro eventuali misure necessarie ad evitare interferenze reciproche. Tali misure dovranno essere integrate alla presente valutazione.	<b>2</b>	- L'Ente contraente organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni con le operazioni del Fornitore (per quando possibile). In caso di sovrapposizione di attività, promuove le necessarie riunioni di coordinamento e concorda di concerto con tutti i datori di lavoro coinvolti le misure di prevenzione e protezione necessarie.  - L'Ente contraente informa tutte le società riguardo ai possibili rischi e le informa della presenza di altre imprese.

	<i>Titolo:</i> PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	<i>Rev. 00</i>
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 20 di 28

Potenziale rischio da interferenza	Dettaglio rischio	Misure di prevenzione adottate Fornitore	Entità del rischio	Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente
<b>AREE ESTERNE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rischi relativi all'utilizzo degli spazi pubblici durante le operazioni di manutenzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Fornitore dovrà curare direttamente, se necessario, la collocazione dell'ideale segnaletica stradale di indicazione dei cantieri oggetto d'appalto a congrua distanza dall'area effettiva di cantiere (es.100 m, 200 m), in modo da identificare e circoscrivere l'area di lavoro, interdire l'accesso a pedoni e velocipedi, rallentare e deviare il traffico veicolare.</li> <li>- La segnaletica stradale dovrà essere approntata sulla base degli schemi contenuti nel D. M. del 10/7/02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo".</li> </ul>	<b>3</b>	
<b>AREE ESTERNE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urti a persone o cose</li> <li>- Caduta di oggetti</li> </ul>	In caso di manovre con mezzi operativi per trasporto materiali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se si procede in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra;</li> <li>- In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.</li> </ul>	<b>2</b>	
<b>AREE INTERNE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inciampi, cadute, scivolamenti, urti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogni attività interna all'edificio dovrà svolgersi a seguito di coordinamento tra il Referente di Contratto o suo delegato e i responsabili della sicurezza e datore di lavoro della Committente.</li> <li>- Le vie ed i passaggi utilizzati per la circolazione dovranno essere mantenuti liberi da intralci al fine di garantire l'agevole fruizione.</li> <li>- Eventualmente delimitare le aree in lavorazione, per evitare cadute a terzi.</li> </ul>	<b>2</b>	

Riproduzione e distribuzione della presente opera è vietata senza permesso scritto dalla Città Metropolitana di Bologna. Protocollo Generale: 2023/39634 del 28/06/2023.

	<i>Titolo:</i> PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	<i>Rev. 00</i>
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 21 di 28

Potenziale rischio da interferenza	Dettaglio rischio	Misure di prevenzione adottate Fornitore	Entità del rischio	Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente
<b>AREE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>  Rischi legati alla carenza del rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza riferite ai rischi specifici dei luoghi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibili cause di infortuni di terzi o di dipendenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il personale che dovrà accedere ad aree particolari (ad esempio locali tecnici) dovrà essere informato e formato sui rischi specifici dei locali presenti in tali locali, sulle misure di sicurezza e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza;</li> <li>- Rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dei luoghi di lavoro;</li> <li>- Obbligo di riferire circa situazioni di potenziale pericolo</li> </ul>	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'Ente Contraente informa il Fornitore riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata ed alle misure di prevenzione e protezione</li> </ul>
<b>AREE INTERNE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadute materiali/oggetti dall'alto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le aree interessate ai lavori in quota dovranno essere delimitate e segregate</li> <li>- Per lo svolgimento di eventuali attività in aree comuni l'impresa dovrà concordare tempi e modi con la Committenza</li> <li>- L'attività dovrà essere organizzata in modo tale da non generare (per quanto possibile) sovrapposizioni né tra imprese e personale della Committenza (in aree separate).</li> <li>- È vietato passare nelle aree prossime alla lavorazione in quota eseguita con scale, ponteggi, trabattelli, ecc....</li> <li>- Tali aree devono essere delimitate con barriere fisse o con nastri colorati.</li> <li>- Tutte le opere provvisorie scale/trabattelli necessari allo svolgimento degli interventi saranno allestiti, delimitati ed usati nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.</li> </ul>	<b>3</b>	

	<i>Titolo:</i> PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	<i>Rev. 00</i>
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 22 di 28

<b>Servizio "P" Portierato "Lotti 4-5-6"</b>				
<b>Attività "P1" e "P2" Portierato</b>				
<b>Potenziale rischio da interferenza</b>	<b>Dettaglio rischio</b>	<b>Misure di prevenzione adottate Fornitore</b>	<b>Entità del rischio</b>	<b>Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente</b>
<b>AREE ESTERNE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b> (Presenza altre ditte appaltatrici presenti negli stessi luoghi di lavoro – personale Ente Contraente)	- Investimento	- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati dalla segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili - Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra	<b>2</b>	
<b>TUTTE AREE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b> (Presenza altre ditte appaltatrici presenti negli stessi luoghi di lavoro – personale Ente Contraente)	- Urto; - Inciampo; - Intralcio alle vie di fuga per posizionamento errato delle attrezzature	- Divieto di lasciare incustodita l'attrezzatura.	<b>2</b>	
<b>TUTTE AREE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b> (Presenza altre ditte appaltatrici presenti negli stessi luoghi di lavoro – personale Ente Contraente)	- Rischi legati alla mancanza di informazione e formazione dei lavoratori che potrebbero nascere dalle possibili interferenze	- Il Fornitore informa i dipendenti riguardo i rischi esistenti e sulle modalità operative da seguir per rispettare la normativa in materia di sicurezza	<b>2</b>	l'Ente Contraente informa il Fornitore riguardo le modalità operative delle proprie attività.
<b>UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI</b>	- Rischi dovuti all'utilizzo di attrezzature e macchinari	- Utilizzo esclusivo di attrezzature e macchinari propri, rispondenti alle vigenti norme di legge e secondo corrette procedure di sicurezza.	<b>2</b>	

	<i>Titolo:</i> PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	<i>Rev. 00</i>
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 23 di 28

Potenziale rischio da interferenza	Dettaglio rischio	Misure di prevenzione adottate Fornitore	Entità del rischio	Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente
<b>DEPOSITO DI MATERIALE E ATTREZZATURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rischi da deposito di materiali/merci: urti, inciampo, Schiacciamenti</li> <li>Ingombro di percorsi d'esodo e uscite d'emergenza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.</li> <li>- Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati al deposito dei materiali.</li> <li>- Segnalare il deposito temporaneo di materiali mediante cartellonistica mobile</li> </ul>	<b>2</b>	
<b>RISCHIO INCENDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rischio incendio e/o altri rischi legati all'uso dell'impianto elettrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo di componenti e materiali elettrici (cavi, prese etc) rispondenti alla regola d'arte e certificazione CE Utilizzo rete elettrica in accordo con quanto indicato dall'Ente Contraente;</li> <li>- Utilizzo dell'impianto in base a quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola d'arte;</li> <li>- Segnalazione tempestiva al personale di controllo della committenza di guasti e/o malfunzionamento dell'impianto elettrico</li> </ul>	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguatezza dell'impianto elettrico con particolare riferimento ai punti di allaccio utilizzati per il prelievo dell'energia elettrica</li> </ul>
<b>GESTIONE DELLE EMERGENZE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infortunistico trasversale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione sulle procedure stabilite dall'Ente Contraente in caso di emergenza. (a titolo non esaustivo, fughe di gas – allagamenti – sblocco ascensore)</li> <li>- Obbligo del fornitore ad effettuare al proprio personale attività di informazione e formazione sulle procedure da attuare in caso di emergenza.</li> <li>- Obbligo del personale Fornitore a non mettere in atto azioni di propria iniziativa ma attenersi alle istruzioni ricevute</li> </ul>	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consegna delle procedure di gestione delle emergenze. (a titolo non esaustivo, fughe di gas – allagamenti – sblocco ascensore)</li> </ul>
<b>GESTIONE REAZIONI COMPORTAMENTALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Situazioni imprevedibili derivanti da reazioni comportamentali (aggressioni, colluttazioni, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contattare immediatamente le forze dell'ordine.</li> </ul>	<b>3</b>	

	<i>Titolo:</i> PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	<i>Rev. 00</i>
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 24 di 28

Potenziale rischio da interferenza	Dettaglio rischio	Misure di prevenzione adottate Fornitore	Entità del rischio	Misure di prevenzione adottate dall'Ente Contraente
<b>AGENTI BIOLOGICI</b>	- Rischio derivante con possibile contatto utenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare la normale prassi igienica personale</li> <li>- Avvertire il committente in caso di evidenti rischi</li> </ul>	<b>2</b>	
<b>AREE ESTERNE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>  Controlli funzionalità apparecchiature	Cadute di oggetto dall'alto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le aree interessate ai lavori in quota dovranno essere delimitate e segregate</li> <li>- Prima di posizionare opere provvisorie, il Fornitore dovrà circoscrivere l'area interessata all'installazione e provvedere ad apporre idonea segnaletica</li> <li>- Tutte le opere provvisorie scale necessari allo svolgimento degli interventi saranno allestiti, delimitati ed usati nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.</li> </ul>	<b>3</b>	
<b>AREE INTERNE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>  Controlli funzionalità apparecchiature	Cadute di oggetto dall'alto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le aree interessate ai lavori in quota dovranno essere delimitate e segregate</li> <li>- Prima di posizionare opere provvisorie, il Fornitore dovrà circoscrivere l'area interessata all'installazione e provvedere ad apporre idonea segnaletica</li> <li>- Per lo svolgimento di eventuali attività in aree comuni l'impresa dovrà concordare tempi e modi con l'Ente Contraente</li> <li>- Tutte le opere provvisorie scale necessari allo svolgimento degli interventi saranno allestiti, delimitati ed usati nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.</li> </ul>	<b>3</b>	
<b>AREE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' IN CONTRATTO</b>  Rischi legati alla carenza del rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza riferite ai rischi specifici dei luoghi di lavoro	Possibili cause di infortuni di terzi o di dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il personale che dovrà accedere ad aree particolari (ad esempio locali tecnici) dovrà essere informato e formato sui rischi specifici dei locali presenti in tali locali, sulle misure di sicurezza e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza;</li> <li>- Rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dei luoghi di lavoro;</li> <li>- Obbligo di riferire circa situazioni di potenziale pericolo</li> </ul>	<b>2</b>	L'Ente Contraente informa il Fornitore riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata ed alle misure di prevenzione e protezione

<i>Titolo:</i> PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	<i>Rev. 00</i>
<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	<b><i>pag. 25 di 28</i></b>

## 7 Aggiornamento DUVRI

Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

### COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

1. La definizione dei costi della sicurezza è stata effettuata sulla base dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016.
2. In seguito a tale valutazione di definiscono i costi della sicurezza come segue:
  - **Per i lotti 1-2-3 “Servizi di vigilanza (V)”:**  
**quota fissa per ogni OF euro 250,00 fissi + 0,1% (da applicarsi ai prezzi a base d'asta);**
  - **Per i lotti 4-5-6 “Servizi di portierato (P)”:**  
**quota fissa per ogni OF euro 150,00 fissi + 0,1% (da applicarsi ai prezzi a base d'asta);**
3. Gli oneri della sicurezza, nel singolo OF/OAF, saranno poi più dettagliatamente quantificati nel DUVRI che verrà elaborato a partire dal presente “DUVRI standard” da parte dell'Ente contraente, e coerentemente remunerati al Fornitore, senza applicazione del ribasso d'asta.

	Titolo: PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	Rev. 00
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 26 di 28

## 8 Firme del documento

Il presente documento, debitamente integrato prima dell'inizio delle attività contrattuali viene firmato dalle figure sottostanti.

Sono parte integrante i seguenti allegati:

ALL. 1 "Idoneità tecnico professionale fornitore ai sensi D.lgs 81/08"

ALL. 2 "Documento di valutazione dei rischi (art. 17 del D.Lgs 81/08) per il Contratto di servizi in questione"

ALL. 3 "Copia attestati formazione"

Per l'Ente contraente	Per il Fornitore
Il Datore di Lavoro  Firma:  _____	Impresa  Datore di lavoro  Firma:  _____

	Titolo: PROCEDURA GESTIONALE <b>GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA</b>	Rev. 00
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 27 di 28

## ALLEGATO 1

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, domiciliato per l'occorrenza in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_, in qualità di datore di lavoro dell'impresa \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

#### DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità:

N.	Adempimento in materia di sicurezza sul lavoro
1	di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
2	Di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi aziendale e relativa valutazione dei rischi specifici quando dovute (es. Valutazione Rischio Rumore, Valutazione Rischio Vibrazioni, Valutazione Rischio Chimico, Movimentazione Manuale dei Carichi, ecc...).
3	Di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
4	Di aver nominato il Medico Competente
5	Di aver nominato gli addetti alle emergenze, antincendio, pronto soccorso.
6	L'avvenuta formazione degli addetti alle emergenze, antincendio, pronto soccorso.
7	Che si è provveduto ad effettuare l'informazione dei lavoratori
8	Che si è provveduto ad effettuare la formazione dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente.
9	Di controllare e registrare sul DVR con continuità l'avvenuta somministrazione ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
10	Che i lavoratori sono dotati dei DPI necessari a svolgere in sicurezza le loro mansioni, i DPI sono conformi al D. Lgs. 475/92.
11	Di essere in possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera e che le macchine e le attrezzature sono sottoposte a manutenzione programmata e verifiche periodiche che potrà essere documentata in caso di richiesta specifica.
12	Di vigilare costantemente e pertanto garantire che il servizio verrà svolto esclusivamente mediante mezzi operativi che rispettano le vigenti normative di settore, per attività pertinenti alle relative omologazioni/certificazioni, e che tali mezzi vengono, secondo le periodicità previste dalle normative vigenti, sottoposti ai previsti controlli/revisioni

che i dati riportati sono veritieri e comunque si impegna a fornire su richiesta copia dei documenti comprovanti le indicazioni contenute nella presente dichiarazione.

Si allega fotocopia della carta di identità.

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 196/03

Data:

Firma:

	<i>Titolo:</i> PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	<i>Rev. 00</i>
	<i>Legge 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	pag. 28 di 28

## ALLEGATO 2

Documento di valutazione dei rischi (art. 17 del D.Lgs 81/08) per il Contratto di servizi in questione

## ALLEGATO 3

- Copia attestati formazione ai sensi Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011;
- Copia attestati formazione addetti antincendio e di 1° soccorso;
- Copia attestati formazione preposti ai sensi Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011;